

Gennaio 2022

sommario

SCADENZE	3
SCADENZARIO FEBBRAIO 2022	3
FISCALE	13
LEGGE DI BILANCIO 2022: NOVITA' FISCALI	13
SALE IL TASSO LEGALE DAL 01/01/2022	40
MEF. CHIARIMENTI SULLA DIFFERENZA FRA CUMULO E DOPPIO FINANZIAMENTO	42
RECUPERO IVA NUOVI FALLIMENTI: PRIMI "CHIARIMENTI" ADE SUL D.L.73/2021	42
ESTERO	45
NUOVA PROROGA - AL 31 MARZO 2022 – DELLA PROCEDURA DI PREVIDIMAZIONE PER IL RILASCIO DI EUR.1, EUR-MED, A.TR.	45
DUAL USE: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI	46
BREXIT: NUOVE FORMALITÀ DOGANALI ALL'IMPORT IN UK DALL'1.1.2022	46
RETTIFICA DELLA NOMENCLATURA COMBINATA 2022	47
NOVITÀ 2022 PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT	47
LEGALE	50

LOTTA AL RICICLAGGIO: DAL 01 GENNAIO 2022 LIMITE PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE A 1.000 EURO	50
REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI AI NASTRI DI PARTENZA: VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO	51
LA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTINRETE.....	52
LAVORO	54
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO: AL VIA DAL 1° MARZO 2022.....	54
OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50 E SUPER GREEN PASS PER L'ACCESSO AL LAVORO	58
LEGGE DI BILANCIO 2022: NUOVE ALIQUOTE IRPEF, NUOVE DETRAZIONI E MODIFICA DEL T.I.R.....	60
LEGGE DI BILANCIO 2022: NOVITÀ IN ARRIVO PER I TIROCINI.....	62
LEGGE DI BILANCIO 2022: CONFERMATO IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE.....	63
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA.....	64
FORMAZIONE	66
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - CORSO PAGHE AVANZATO 2022 NUOVA EDIZIONE.....	66
STRATEGIA DIGITALE: PENSA PRIMA DI AGIRE	66

SCADENZE
SCADENZARIO FEBBRAIO 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
martedì 1/2/22	D.A.I. Decorrenza del termine per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA 2022. La presentazione della medesima risulta necessaria al fine di poter utilizzare in compensazione il credito iva per eccedenze superiori a 5.000 euro annui, mediante F24, dal 10° giorno successivo alla presentazione. Per le compensazioni superiori a 5.000 euro, sulla dichiarazione, viene richiesta l'apposizione del visto di conformità.	Contribuenti Iva	Presentazione diretta o tramite intermediario abilitato.	Presentazione esclusivamente in forma autonoma entro il termine ultimo di aprile.
giovedì 3/2/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
martedì 15/2/22	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	
mercoledì 16/2/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
mercoledì 16/2/22	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
mercoledì 16/2/22	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE. pagamento del premio derivante dall'autoliquidazione INAIL 2021/2022 (saldo o importo della prima di quattro rate).	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato, soggetti INAIL	INAIL in via telematica e a mezzo mod. F24 e F24EP (artigiani).	Accedendo al sito INAIL, nella sezione "Autoliquidazione" è possibile visualizzare e/o richiedere le relative basi di calcolo.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 16/2/22	INAIL - RIDUZIONE PRESUNTO. Termine per la comunicazione all'Inail del minor importo di retribuzioni su cui calcolare il saldo del premio.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato, soggetti INAIL		Procedura telematica accedendo alla sezione "Autoliquidazione-Riduzione del presunto" del sito Inail.
mercoledì 16/2/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti mensili I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
mercoledì 16/2/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6001. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
mercoledì 16/2/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti IVA trimestrali "speciali"	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Trattasi dei soggetti c.d. "trimestrali speciali" di cui all'art. 74 c.4 del Dpr 633/72 (es. autotrasportatori, distributori di carburante, eccetera). Va decurtato l'eventuale acconto versato a dicembre.
mercoledì 16/2/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del IV trimestre.	Contribuenti IVA trimestrali "speciali"	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Trattasi dei soggetti c.d. "trimestrali speciali" di cui all'art. 74 c.4 del Dpr 633/72 (es. autotrasportatori, distributori di carburante, eccetera). Va decurtato l'eventuale acconto versato a dicembre.
mercoledì 16/2/22	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR. Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto, calcolato sulla rivalutazione del fondo TFR.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codice-tributo: 1713.
mercoledì 16/2/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 16/2/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e conflui in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
mercoledì 16/2/22	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
mercoledì 16/2/22	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 17 del mese di gennaio. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8903 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1995 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo. (RM. n.109/E del 22/5/2007 - - RM. n.368/E del 12/12/2007).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
domenica 20/2/22	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di gennaio.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
domenica 20/2/22	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre anno precedente.	Committenti di rapporti agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.
martedì 22/2/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
venerdì 25/2/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di gennaio.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
lunedì 28/2/22	REGIME PREVIDENZIALE AGEVOLATO. Comunicazione telematica riservata agli imprenditori (artigiani/commercianti) che entrano nel nuovo anno in regime forfettario, per usufruire della riduzione contributiva del 35% (in sostituzione dell'esonero dalla applicazione del minimale contributivo) prevista dall'art. 1 co. 83 della Legge n. 190/2014 (Artigiani/Commercianti).	Imprenditori in regime fiscale forfettario	Con modalità telematica all'INPS.	L'agevolazione contributiva è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica, da trasmettere a pena di decadenza entro il mese di febbraio, per i soggetti che già svolgono un'attività.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 28/2/22	RITENUTE REDDITI DA LAVORO. Termine per l'effettuazione del conguaglio fiscale di fine anno.	Datori di lavoro		Art. 23 co. DPR 600/73.
lunedì 28/2/22	CONAI. Termine di presentazione: della richiesta di rimborso per le esportazioni 2021 della richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2021 per il 2022).	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Dal 2015, il termine per la presentazione delle richieste sarà anticipato al mese di febbraio. Per le richieste presentate con ritardo contenuto entro 30 giorni dalla scadenza del termine, il rimborso sarà riconosciuto per un importo pari al 75% di quello spettante. Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione tecnica dell'Associazione. Tel. 0444-232210.
lunedì 28/2/22	INAIL - RIDUZIONE TASSO. Termine di presentazione delle domande per l'applicazione, nel 2023, della norma premiale per la regolazione 2022 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi (OT23).	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato, soggetti ad INAIL	La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, tramite modello prestampato OT23 in via telematica, o attraverso il sito on line dell'Inail.	La riduzione è rivolta alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. DM 12.12.2000, INAIL Nota 8.5.2017, INAIL Nota 22.2.2019.
lunedì 28/2/22	INAIL - DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI. Trasmissione all'Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all'anno precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato, soggetti ad INAIL	La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online del sito www.inail.it .	Art. 1 L. 145/2018; INAIL circ. 1/2019; INAIL nota 22.2.2019.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 28/2/22	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi: Ottobre - Novembre - Dicembre per i soggetti mensili; al quarto trimestre per i soggetti trimestrali. IN ALTERNATIVA, FACOLTA' DI PRESENTAZIONE - ENTRO LO STESSO TERMINE - DELLA DICHIARAZIONE IVA CON QUADRO VP.	Contribuenti I.V.A. mensili e trimestrali	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). Utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. del 27/3/2017.	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > fiscale > contabilità ed Iva > comunicazione liquidazioni iva periodiche. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:comunicazione-liquidazioni-iva-periodiche-dal-2017&catid=198&Itemid=246
lunedì 28/2/22	SPESE SANITARIE (STS). Invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relative al mese di gennaio ai fini della predisposizione del mod. 730 /REDDITI PF Precompilato mediante il Sistema Tessera Sanitaria (STS).	Settore sanitario: professionisti, strutture e soggetti interessati	Modalità telematica Sistema Tessera Sanitaria.	
lunedì 28/2/22	REGOLARIZZAZIONE MOD. 770 OMESSO. Termine per la "tardiva" presentazione della dichiarazione, con applicazione delle sanzioni alla dichiarazione. Per l'anno di imposta 2020, il termine di presentazione della dichiarazione è stato differito al 30/11/2021.	Sostituti d'imposta che hanno provveduto a tale adempimento	In via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.	La dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto al termine ordinario (31/10 di ciascun anno) viene considerata comunque validamente presentata. La violazione viene sanata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di € 25,00. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
lunedì 28/2/22	REGOLARIZZAZIONE DICHIARATIVI OMESSI: REDDITI ED IRAP. Termine per la "tardiva" presentazione della dichiarazione, con applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.	Contribuenti interessati	In via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.	La dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto al termine ordinario (30/11 di ciascun anno) viene considerata comunque validamente presentata. La violazione viene sanata eseguendo spontaneamente,

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
				entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di € 25,00. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
lunedì 28/2/22	STAMPA REGISTRI/LIBRI CONTABILI. Termine per effettuare la stampa, su supporto cartaceo, dei registri/libri contabili relativi al 2020, tenuti con sistemi meccanografici. (Si rammenta che il termine di invio telematico del mod. REDDITI è stato fissato, a regime, al 30 NOVEMBRE di ciascun anno).	Tutte le aziende interessate		Entro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine valido anche per i registri Iva come confermato dalla RM 47/E/2017). In deroga (art. 7 comma 4-ter D.L. 357/94) "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza". Entro il medesimo termine va firmato il libro inventari. Si ricorda che per la tenuta del libro giornale e del libro inventari rimane dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo.
lunedì 28/2/22	CONSERVAZIONE ELETTRONICA REGISTRI/LIBRI CONTABILI. Termine per effettuare la conservazione "elettronica" - sostitutiva a norma - dei registri/libri contabili relativi al 2020, tenuti come disposto dall'art. 3 co3 DM 17/6/2014.	Tutte le aziende interessate		Entro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine valido anche per i registri Iva come confermato dalla RM 47/E/2017). In deroga (art. 7 comma 4-ter D.L. 357/94) "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
	(Si rammenta che il termine di invio telematico del mod. REDDITI è stato fissato, a regime, al 30 NOVEMBRE di ciascun anno).			di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza". Entro il medesimo termine va firmato il libro inventari. Si ricorda che per la tenuta del libro giornale e del libro inventari rimane dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo.
lunedì 28/2/22	CONSERVAZIONE ELETTRONICA FATTURE ELETTRONICHE. Termine per effettuare la conservazione "elettronica" - sostitutiva a norma - delle fatture elettroniche relative al 2020 registri/libri contabili tenuti come disposto dall'art. 3, co.3, del DM 17/6/2014.	Contribuenti I.V.A.		L'art. 3, co. 3, del DM 17/6/2014 dispone che il processo di conservazione sostitutiva a norma dei documenti elettronici venga effettuato entro il termine di cui all'art. 7, co. 4-ter, DL n. 357/94, che reca quanto segue: <i>"A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"</i>.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 28/2/22	IMPOSTA DI BOLLO FE. Versamento imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre.	Contribuenti I.V.A.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica.	N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8569:imposta-di-bollo-su-fe-nuova-procedura-e-nuovi-termini-di-versamento&catid=1016&Itemid=300783
lunedì 28/2/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Prov. Ae 25/6/2021.
lunedì 28/2/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmisione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.
Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	A mezzo mail agli indirizzi ITL.provincia.occasionalispettorato.gov.it Nel campo "provincia" inserire la provincia in cui sono avvenute le prestazioni.	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.

FISCALE**LEGGE DI BILANCIO 2022: NOVITA' FISCALI**

Sulla G.U. del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 234/2021 ossia la cosiddetta legge di bilancio 2022¹. Pubblichiamo una sintesi² delle principali novità fiscali.

LA NUOVA IRPEF

Una delle misure maggiormente attese riguarda la modifica della tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito. Con tale misura viene parzialmente anticipato quanto previsto nel ddl che ha conferito al Governo la delega legislativa per la Riforma fiscale.

È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. "bonus IRPEF", facendo salva l'attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

Infine, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette novità, sono differiti, per gli Enti territoriali, i termini di modifica delle addizionali stesse.

Nuovi scaglioni / aliquote / detrazioni IRPEF

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:

- la **rimodulazione** degli **scaglioni** e delle **aliquote**;
- la misura delle **detrazioni**.

Scaglioni e aliquote IRPEF

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

- è stata **eliminata l'aliquota del 41%**;
- la seconda aliquota è **ridotta dal 27% al 25%**;

¹ Il testo è disponibile su questo link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg

² Con la collaborazione del Centro Studi Seac (Info azienda – gennaio 2022)

- la terza aliquota è **ridotta dal 38 al 35%** e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell'aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al **43%** (anteriormente alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).

Detrazioni e deduzioni

La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza delle detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito. È prevista una **no tax area** derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo **decrementi all'aumentare del reddito**.

Detrazioni reddito di lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente risultano così modificate dal 2022.

Detrazioni lavoro dipendente			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380	• non superiore € 15.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380
• superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978 + € 902 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.000)]	• superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)]
• oltre € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 28.000)]	• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]



Dal 2022 la detrazione è **aumentata di € 65** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.

Detrazioni reddito di pensione

Le detrazioni per i redditi da pensione sono così modificate dal 2022.

Detrazioni redditi da pensione			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)	• non superiore € 8.500	€ 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)
• superiore a € 8.000 ma non a € 15.000	€ 1.297 + (1.880 - 1.297) x [(15.000 - reddito complessivo) / (15.000 - 8.000)]	• superiore a € 8.500 ma non a € 28.000	€ 700 + (1.955 - 700) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.500)]
• oltre € 15.000 ma non a € 55.000	€ 1.297 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 15.000)]	• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 700 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]



Dal 2022 la detrazione è **aumentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 29.000.

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste a favore dei titolari di:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi da lavoro autonomo, da imprese minori, d'impresa / lavoro autonomo occasionale.

Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 4.800	€ 1.104	• non superiore € 5.500	€ 1.265
• superiore a € 4.800 ma non a € 55.000	€ 1.104 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 4.800)]	• superiore a € 5.500 ma non a € 28.000	€ 500 + (1.265 - 500) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 5.500)]
		• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	€ 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]



Dal 2022 la detrazione è **aumentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000.

Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 1, DL n. 3/2020, per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. "Bonus IRPEF", pari a € 1.200 (rapportato al periodo di lavoro), per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.

Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, l'art. 2 del citato DL n. 3/2020 riconosce(va) **un'ulteriore detrazione** decrescente all'aumentare del reddito.

Ora, l'art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 dispone:

- la modifica del citato art. 1, DL n. 3/2020 prevedendo:
 - la **riduzione da € 28.000 a € 15.000** del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
- il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è **superiore a € 15.000 ma non a € 28.000** a condizione che la somma delle detrazioni:
 - per **carichi di famiglia** di cui all'art. 12, TUIR;
 - per **lavoro dipendente** di cui all'art. 13, comma 1, TUIR;
 - per **interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021** di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR;
 - per le rate relative alle detrazioni per **spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
 - per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici** di cui all'art. 16-bis, TUIR;
 - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;
 sia **superiore all'imposta lorda**.

Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non superiore a € 1.200**, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda;

- l'abrogazione del citato art. 2, con conseguente **soppressione dell'ulteriore detrazione** per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.

DIFFERIMENTO MAGGIORAZIONE ADDIZIONALI REGIONALI / COMUNALI IRPEF

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale / comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito:

- al **31.3.2022** il termine entro il quale le Regioni possono **maggiorare l'addizionale regionale IRPEF 2022** (si rammenta che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF è fissata allo 0,9%; tuttavia ciascuna Regione, con proprio Provvedimento, può maggiorare tale aliquota fino all'1,4%);
- al **31.3.2022** o, in caso di scadenza successiva, **entro il termine di approvazione del bilancio di previsione**, il termine entro il quale i Comuni **modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022**.

ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022

A decorrere **dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni** di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti Ires (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

MODIFICHE "PATENT BOX"

In sede di approvazione sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione ex art. 6, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto fiscale", prevedendo in sintesi:

- **l'aumento dal 90% al 110%** della **maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione della disciplina del sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali (c.d. "patent box");
- **l'esclusione** dall'agevolazione dei **marchi d'impresa**, dei **processi / formule / informazioni** relativi a esperienze acquisite nel **campo industriale / commerciale / scientifico** giuridicamente tutelabili, c.d. "know how";
- la **modifica della decorrenza** della nuova disciplina e la ridefinizione del "regime transitorio";
- l'introduzione di un meccanismo di **"recapture"** in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di un bene immateriale oggetto di "patent box", è possibile usufruire della maggiorazione del 110% **a decorrere dal periodo d'imposta** in cui l'immobilizzazione immateriale **ottiene un titolo di privativa industriale**.

A seguito delle predette modifiche i soggetti **titolari di reddito d'impresa** possono optare per l'applicazione della **maggiorazione del 110%** (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati (direttamente / indirettamente) **nello svolgimento della propria attività d'impresa**.



L'agevolazione in esame:

- ha una **durata di 5 anni** ed è **irrevocabile e rinnovabile**. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate;
- è applicabile alle **opzioni esercitate** con riguardo al **periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, ossia 2021** (anziché a decorrere dal 22.10.2021) e ai **successivi periodi d'imposta**. Come chiarito nella Relazione Illustrativa l'obiettivo della modifica è quello di **non imporre** ai soggetti che applicano il vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo. Ciò potrà verificarsi fino al 2024, solo su base opzionale, mentre a decorrere dal 2025, i soggetti potranno usufruire solo del nuovo regime.

A seguito dell'abrogazione del comma 9 del citato art. 6, per i soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione della nuova deduzione del 110% **non è più prevista l'incompatibilità con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020). Pertanto, come previsto nella citata Relazione, i soggetti per tutta la durata dell'opzione possono usufruire del nuovo "patent box" e del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

In base alla nuova formulazione del comma 10 del citato art. 6, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, **ossia 2021 e ai successivi periodi d'imposta** (anziché a decorrere dal 22.10.2021) **non sono più esercitabili** le opzioni previste dal previgente regime di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" (che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di "autodeterminare" il reddito agevolabile in alternativa al ruling).

I soggetti che abbiano esercitato / esercitino opzioni afferenti ai periodi d'imposta antecedenti al 2021 ai sensi delle previgenti disposizioni di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Sono **esclusi** da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano **sottoscritto un accordo preventivo** con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.



Le disposizioni del nuovo comma 10 **entrano in vigore il 31.12.2021** (giorno di pubblicazione sulla G.U. della Finanziaria 2022).

In base al nuovo comma 10-bis del citato art. 6, **qualora in uno o più periodi d'imposta siano sostenute spese in vista della creazione** di una / più immobilizzazioni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese **a decorrere dal periodo d'imposta** in cui l'immobilizzazione immateriale **ottiene un titolo di privativa industriale**.



La maggiorazione in esame **non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente** a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Come precisato nella citata Relazione la "recapture" ottennale consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.

ALIQUOTA IVA% PRODOTTI IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI

Con l'introduzione del **nuovo n. 114-bis)** alla Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è confermata l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** agli **assorbenti e tamponi** destinati alla protezione

dell'igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies), Tabella A, Parte II-bis, ossia **non compostabili**.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, **compostabili** secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies), è applicabile **l'aliquota IVA ridotta del 5%**.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

È revisionato il **meccanismo di remunerazione dell'Agente della riscossione** prevedendo, in sostituzione dell'aggio e degli oneri di riscossione, un **nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato**.

Il Legislatore ha altresì previsto che anche i debitori e gli Enti creditori remunerino il sistema nazionale di riscossione. Infatti è disposto che sono riversate / acquisite al bilancio dello Stato:

- una quota, **a carico del debitore**, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, nella misura fissata dal MEF, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- una quota, **a carico del debitore**, correlata alla **notifica della cartella di pagamento** e degli altri atti di riscossione, da determinare da parte del MEF;
- una quota, **a carico degli Enti creditori**, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, a favore di tali Enti, in caso di emanazione da parte dell'Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata dal MEF;
- una **quota, trattenuta all'atto del versamento**, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli Agenti della riscossione.

Per i carichi affidati **fino al 31.12.2021 restano fermi**, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti a tale data:

- l'aggio e gli oneri di riscossione dell'Agente della riscossione (3% a carico del debitore e 3% a carico dell'Ente creditore in caso di pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica ovvero 6% a carico del debitore in caso di pagamento della cartella dopo 60 giorni dalla notifica);
- limitatamente alle attività svolte fino al 31.12.2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI

È **confermata anche al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo** per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l'emissione di documenti digitali muniti di **sigillo elettronico qualificato**.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È **confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

DETRAZIONE 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l'aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. "Decreto Controlli antifrodi", come di seguito illustrato.

Per quanto riguarda l'ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l'intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all'immobile oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

Rateazione detrazione spettante

Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la **rateazione** della detrazione spettante va effettuata **in 4 rate annuali** di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere **dall'1.1.2022**.

La rateazione in **4 quote annuali** è altresì prevista per le spese di:

- **installazione di impianti solari fotovoltaici** effettuati congiuntamente ("trainati") ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico "trainanti";
- **installazione delle c.d. "colonnine di ricarica" di veicoli elettrici** "trainati" da un intervento di riqualificazione energetica "trainante".

Impianti solari fotovoltaici

Il riformulato comma 5 dell'art. 119 relativo all'installazione di impianti solari fotovoltaici, oltre a prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata:

- **conferma l'importo massimo di spesa agevolabile di € 48.000** e comunque di **€ 2.400 per ogni kW di potenza nominale** dell'impianto.
In considerazione del fatto che la lett. c) del comma 28 in esame interviene soltanto sul primo periodo del citato comma 5, resta applicabile il **limite di € 1.600 per ogni kW di potenza nominale** previsto dal secondo periodo del comma 5;
- dispone che per individuare la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento "trainato", va fatto riferimento alla **percentuale di detrazione prevista per l'intervento "trainante"** che, come più avanti riportato, varia in base all'anno di sostenimento della spesa.

"Colonnine di ricarica" veicoli elettrici

È confermato che rientra **tra gli interventi "trainati" da interventi di riqualificazione energetica** "trainanti" l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica", di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013. Per quanto riguarda:

- **l'importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di:**
 - **€ 2.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno ex comma 1-bis dell'art. 119;
 - **€ 1.500** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine;
 - **€ 1.200** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine;fermo restando che l'agevolazione va riferita a **una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare**;
- la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento "trainato", va fatto riferimento alla **percentuale di detrazione prevista per l'intervento "trainante"** che, come di seguito illustrato, varia in base all'anno di sostenimento della spesa.

Proroga termini sostenimento spese agevolabili

Come sopra accennato, la proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all'intervento, al soggetto e all'immobile.

In particolare, dalla **nuova formulazione del comma 8-bis** dell'art. 119, risulta ora che:

- per gli **interventi "trainanti" eseguiti da condomini e persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo **su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
 - **110%** per le spese sostenute **fino al 31.12.2023**;
 - **70%** per le spese sostenute **nel 2024**;
 - **65%** per le spese sostenute **nel 2025**.Tali termini e misure **riguardano anche** le spese sostenute:
 - da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
 - da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio / condominio;
 - per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;
- la detrazione spetta nella misura del **110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022** per gli **interventi "trainanti" eseguiti sulla singola unità immobiliare** (c.d. "villette") **da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, **a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30%** dell'intervento complessivo;

- per gli interventi "trainanti" effettuati dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** / enti assimilati:
 - è già previsto che la detrazione è applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2022** e, qualora **alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute fino al 30.6.2023**;
 - la lett. e) del comma 28 in esame dispone ora che nel caso in cui **alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute fino al 31.12.2023**.

La lett. b) del comma 28 in esame dispone l'**estensione dell'agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati** dall'art. 119, comma 3-bis anche **alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci**, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate.



Il nuovo comma 8-quater dispone che **quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli interventi "trainati"** dagli interventi "trainanti" richiamati dal comma 8-bis sopra illustrato (lett. g del comma 28).

Interventi in Comuni colpiti da eventi sismici del 2009

È introdotto il **nuovo comma 8-ter all'art. 119** ai sensi del quale, nei Comuni **colpiti da eventi sismici verificatisi dall'1.4.2009 con dichiarazione dello stato di emergenza**, per i casi disciplinati dal comma 8-bis sopra esposto, la detrazione è riconosciuta nella **misura del 110%** per le **spese sostenute entro il 31.12.2025**:

- per gli **interventi di risparmio energetico** "trainanti" di cui al comma 1-ter dell'art. 119 "per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";
- con la **maggiorazione del 50% del limite di spesa agevolabile** di cui al comma 4-ter dell'art. 119;
- per gli **interventi di riduzione del rischio sismico** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013 come stabilito dal comma 4-quater dell'art. 119, "per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione".

Asseverazione congruità delle spese

Integrando il comma 13-bis dell'art. 119, ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l'opzione per la cessione del credito / sconto in fattura **per gli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico** è necessaria l'asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per **asseverare la congruità delle spese**:

- sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, **anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica**, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.



Vengono così **confermate e recepite le disposizioni** introdotte dal DL n. 157/2021, c.d. "**Decreto Controlli antifrodi**" ora soppresso;

- i prezzi individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) "**devono intendersi applicabili**" anche per attestare la **congruità delle spese** sostenute per gli interventi:
 - di **riduzione del rischio sismico** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013;
 - rientranti nel **c.d. "bonus facciate"** di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019;
 - di **recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

Visto di conformità per detrazione in dichiarazione

Recependo quanto previsto dal citato DL n. 157/2021, ora soppresso, è confermata la nuova formulazione del comma 11 dell'art. 119 in base alla quale **è richiesto il visto di conformità dei dati**

relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di **utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi** la detrazione del 110% spettante.



È confermato che **sono esclusi da tale nuovo adempimento** i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI **direttamente** all'Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero **tramite il sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale.

Fattori di conversione per classe energetica detrazione 110%

Ai soli fini della **predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali**, necessari per poter fruire della **detrazione del 110% per la riqualificazione energetica** degli edifici che richiede il miglioramento della classe energetica, è disposto che per i vettori energetici **si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19.7.2020**, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui commi 1 e 7-bis dell'art. 121, DL n. 34/2020, è **sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l'opzione** per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, **come già previsto nel 2021**, per le spese sostenute:

- fino **al 2024**, per gli interventi con detrazione "ordinaria" di cui al citato comma 2;
- fino **al 2025**, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.



Il citato comma 2 è stato oggetto di modifiche a seguito delle quali:

- tra gli interventi di cui all'art. 16-bis, TUIR per i quali è possibile esercitare le opzioni in esame **rientrano anche** quelli di **realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali**;
- è aggiunta la nuova lett. f) relativa agli **interventi di superamento delle barriere architettoniche** per i quali, come di seguito illustrato, è prevista una nuova detrazione del 75% (comma 42).

Recepimento disposizioni c.d. "Decreto Controlli antifrodi" (soppresso)

Introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 sono "recepiti" ulteriori disposizioni del c.d. "Decreto Controlli antifrodi" in base alle quali, **in caso di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura** per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%) sono richiesti:

- il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonché dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97;
- l'**attestazione della congruità delle spese** sostenute secondo i prezzi previsti dal comma 13-bis dell'art. 119 sopra commentato.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste **rientrano tra le spese detraibili** e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.



Tali ulteriori adempimenti **non sono richiesti**:

- per le **opere classificate "di edilizia libera"**;
- per gli interventi di **importo complessivo non superiore a € 10.000**; eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione** per gli interventi rientranti nel **c.d. "bonus facciate"** di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sono **richiesti a prescindere dall'importo e dal tipo di intervento** eseguito

Controlli e misure di contrasto alle frodi

Come sopra evidenziato, il Legislatore ha trasfuso nella Finanziaria 2022 le disposizioni contenute nel DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi", disponendone la relativa soppressione.

Oltre alle integrazioni degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 che prevedono l'introduzione dei nuovi adempimenti sopra commentati, con il comma 30 è confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il **rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo**, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA "ORDINARIA"

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è **prorogato** dal 31.12.2021 **al 31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute **fino al 31.12.2024** è prorogato **anche per** gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% - 75% (art. 14, comma 2-quater).

Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta **prorogata alla stessa data** (31.12.2024) anche la detrazione dell'80% - 85% prevista per gli **interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**, di cui al comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020.

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO "ORDINARIO"

È **prorogato** dal 31.12.2021 **al 31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

- gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000;
- gli **interventi di adozione di misure antisismiche** di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.

Tale proroga comporta che risultano **prorogate alla stessa data** (31.12.2024) anche:

- le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
 - del 70% - 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
 - del 75% - 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
- la detrazione spettante per il c.d. "acquisto di case antisismiche" di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine

dei lavori, per i quali è riconosciuta all'acquirente la detrazione del 75% - 85% del prezzo d'acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

"BONUS MOBILI"

Il c.d. "bonus mobili" è prorogato alle spese sostenute fino al 2024, con le seguenti novità:

- per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente.

forni	→	non inferiore alla classe A
lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie	→	non inferiore alla classe E
frigoriferi e congelatori	→	non inferiore alla classe F

- la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una **spesa massima di:**
 - **€ 10.000** per il **2022** (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
 - **€ 5.000** per il **2023 e 2024**;

a prescindere dall'ammontare delle spese di "ristrutturazione" propedeutiche al bonus.

Confermando la logica già prevista con riferimento all'anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all'anno di inizio dei lavori di "ristrutturazione", è disposto che **"la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto"** dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile "ristrutturato".

"BONUS VERDE"

Il c.d. "bonus verde", ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

è riconosciuta **anche per il 2022, 2023 e 2024**.

"BONUS FACCIATE"

Il c.d. "bonus facciate", relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, **è riconosciuto nella misura del 60%** (anziché del 90%) **per le spese sostenute nel 2022**.

SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con l'introduzione del **nuovo art. 119-ter** al DL n. 34/2020 è riconosciuta una **nuova detrazione** nella misura del **75%** delle **spese sostenute nel 2022** per la realizzazione di **interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**.

Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di **automazione degli impianti** degli edifici e delle singole unità immobiliari **funzionali ad abbattere le barriere architettoniche**.

Tale nuova detrazione è fruibile **in 5 quote annuali** e la spesa massima agevolabile è pari a:

- € 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità** immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da 2 a 8 unità** immobiliari;
- € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità** immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da più di 8 unità** immobiliari.

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell'impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.



Per poter accedere alla nuova detrazione è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/89.

Come sopra evidenziato, tali interventi sono stati inseriti nel comma 2 dell'art. 121 (nuova lett. f) e pertanto per gli stessi il soggetto che sostiene le relative spese **può scegliere di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

CONTROLLO PREVENTIVO CESSIONE BONUS COVID-19

È confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis, DL n. 34/2020, a seguito della trasfusione delle novità contenute nel DL n. 157/2021 ora abrogato. Le nuove misure di controllo preventivo riguardanti le cessioni dei crediti di cui all'art. 121 sono applicabili anche alle cessioni dei seguenti bonus COVID-19 di cui all'art. 122:

- "bonus negozi e botteghe" di cui all'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
- "bonus canoni di locazione" per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, DL n. 34/2020;
- "bonus adeguamento ambienti di lavoro" di cui all'art. 120, DL n. 34/2020;
- "bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione" di cui all'art. 125, DL n. 34/2020).

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE

Come sopra accennato a seguito dell'abrogazione del DL n. 157/2021, le novità relative all'attività di accertamento e di recupero delle somme indebite connesse con la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per interventi edilizi / di risparmio energetico, dei bonus COVID-19 nonché con le agevolazioni / contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, sono state trasfuse nella Finanziaria 2022. In particolare in base ai commi da 31 a 36 in esame:

- per lo **svolgimento dell'attività di controllo l'Agenzia delle Entrate esercita i consueti poteri previsti ai fini delle imposte dirette / IVA**, rispettivamente, dall'art. 31 e seguenti, DPR n. 600/73 e dall'art. 51 e seguenti, DPR n. 633/72;
- per il **recupero degli importi dovuti e non versati / contributi indebitamente percepiti / fruiti** ovvero per le **cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti**, l'Agenzia procede con un atto di recupero di cui all'art. 1, commi 421 e 422, Legge n. 311/2004, ossia un atto di recupero motivato notificato al contribuente con le modalità di cui all'art. 60, DPR n. 600/73;
- con tali atti di recupero sono contestualmente irrogate le sanzioni e applicati gli interessi;
- la notifica degli atti è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente;
- per l'individuazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate rileva il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59, DPR n. 600/73 al momento della violazione;
- le eventuali controversie relative a tali atti sono di competenza del Giudice tributario.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

È confermata la **proroga**, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei **crediti d'imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020** per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0"** di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

In particolare i crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0", **spettanti esclusivamente alle imprese**, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

- **fino al 31.12.2025**;
ovvero
- **fino al 30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.



La proroga **non riguarda** gli investimenti in **beni strumentali "generici"**, per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle **imprese** sia dai **lavoratori autonomi**, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

Va considerato che per individuare:

- il **periodo di effettuazione degli investimenti**, con conseguente spettanza del beneficio, è necessario avere riguardo alle **regole generali di competenza** ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR;
- il **valore degli investimenti**, sul quale applicare le percentuali previste per la determinazione del credito d'imposta spettante, l'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha precisato che:
 - l'IVA **totalmente detraibile** ex art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 o per effetto dell'opzione ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 costituisce una **componente di costo**.
L'IVA **parzialmente detraibile** in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni detraibili e le operazioni esenti ex art. 19, comma 5, DPR n. 633/72, ossia in base al pro-rata, **non rileva** per la determinazione del valore degli investimenti, in quanto non può essere considerata come costo afferente al singolo acquisto ma si qualifica come costo generale;
 - il **costo del bene** va assunto **al lordo degli eventuali contributi in c/impianti**, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene / con la tecnica dei risconti).

Soggetti beneficiari

I crediti d'imposta in esame:

- **spettano** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- **non spettano** alle imprese:
 - in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. L'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha chiarito che l'esclusione dall'agevolazione opera con riferimento ai costi sostenuti nel medesimo arco temporale interessato dalle predette sanzioni.



La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo, come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità *"all'atto di ciascun utilizzo in compensazione"* sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, *"l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi"*.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi**.



Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo (integrale nell'esercizio di sostenimento / ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento).

Esclusioni

Sono **esclusi** dal beneficio in esame gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi.

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0 %
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0 %
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0 %

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, per effetto dell'introduzione del **nuovo comma 1057-bis** all'art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20%)	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20%)

	di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	entro 31.12.2022) comma 1057	entro 31.12.2025) comma 1057-bis - NEW
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B, Finanziaria 2017**, per effetto della **modifica del comma 1058** e l'introduzione dei **nuovi commi 1058-bis e 1058-ter** all'art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d'imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

Credito d'imposta		
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis - NEW	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter - NEW
20%	15%	10%
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

È confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell'agevolazione per le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.



Merita evidenziare che con la riscrittura del citato comma 1058, è ora precisato che il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione, con riferimento al periodo 16.11.2020 - 31.12.2023 (o 30.6.2024), è "annuale".

Altri beni ("generici")

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi** da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, **non è prevista alcuna proroga** e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese / lavoratori autonomi**, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto

di almeno 20% entro 31.12.2021)	di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)	limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24. Ai fini della compensazione:

- **non è applicabile il limite** pari a € 2.000.000 annui (dal 2021) e quello pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.



Come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per **importi superiori a € 5.000 non richiede l'apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato.

Va evidenziato che:

- in caso di **decesso del beneficiario** dell'agevolazione, titolare di un'impresa individuale, il credito maturato in capo al de cuius può essere **trasferito agli eredi**, a condizione che proseguano l'attività.
- il credito può essere **trasferito ai soci di società di persone / collaboratori dell'impresa familiare** in proporzione alle quote di partecipazione agli utili nonché ai soci di società cooperative che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 115, TUIR.

Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017

Per effetto del richiamo operato dal comma 1059, così come modificato dalla Finanziaria 2022, ai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, anche l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette **Tabelle A e B** oggetto della proroga in esame è consentito in **3 quote** annuali di pari importo **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione**.



Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.

Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Come specificato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Altri beni

Il credito d'imposta spettante con riferimento ai beni "generici" è **utilizzabile in compensazione in 3 quote** annuali di pari importo a decorrere **dall'anno di entrata in funzione** (ferma restando la predetta possibilità di riporto nei periodi successivi della parte non utilizzata della quota annuale).

Il credito d'imposta può (facoltà) essere **utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale**:

- per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;
- per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi (si rammenta che tale possibilità, originariamente consentita ai soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, è stata estesa dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" anche ai soggetti con ricavi / compensi pari o superiori al predetto limite).



Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, la verifica dei limiti di ricavi / compensi va effettuata avendo riguardo a quelli conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Anche con riferimento al **credito d'imposta** per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B** effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:

- inviare una **comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso "*di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative*".



La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione.

Con il Decreto 6.10.2021 il MISE ha definito il modello utilizzabile per comunicare a mezzo PEC i dati / informazioni relativi agli investimenti riferiti al credito d'imposta "Industria 4.0" previsto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2019), da inviare entro il 31.12.2021, e dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), da inviare entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti;

- predisporre una **perizia asseverata / attestato** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.



Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame**. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni "Industria 4.0" effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021"

Come specificato dall'Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario **rettificare i riferimenti normativi** sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si rammenta infine che, relativamente a **tutte le tipologie di investimenti** (beni "Industria 4.0" e beni "generici"), il soggetto beneficiario è tenuto a **conservare**, a pena di revoca dell'agevolazione, **la documentazione** attestante:

- l'effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Cessione bene agevolato

Anche con riferimento agli investimenti oggetto della proroga in esame, qualora il bene agevolato sia **ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero** (anche appartenenti allo stesso soggetto) **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di interconnessione (entrata in funzione per i beni "generici"), il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

La rideterminazione dell'agevolazione, come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è richiesta **anche in caso di investimenti in leasing**, a seguito del **mancato riscatto del bene / cessione del contratto** durante il predetto "periodo di sorveglianza".

Investimenti sostitutivi

Per effetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1060, in caso di cessione del bene agevolato operano le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi e di conseguenza è **possibile continuare ad usufruire del beneficio** a condizione che si provveda a:

- sostituire il **bene originario ceduto** con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- **attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



Se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Si rammenta che la disposizione in materia di investimenti sostitutivi è applicabile esclusivamente ai beni di cui alla Tabella A.

Cumulabilità

Il credito d'imposta in esame è **cumulabile con altre agevolazioni** (fiscali e non) aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, **tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP**, non comporti il superamento del costo sostenuto.

In particolare, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito, con conseguente divieto di cumulo, possono essere disposte dalla disciplina relativa alle altre misure di favore.

Per verificare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti agevolabili non superino il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare:

- vanno individuati i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili alle diverse agevolazioni.
Tali costi vanno assunti **al lordo dei contributi** agli stessi correlati, ossia per il loro intero ammontare;
- va calcolato il **credito d'imposta "teorico"** spettante che va sommato a quello degli altri incentivi concessi per gli stessi investimenti.
Tale sommatoria (comprensiva anche del beneficio connesso alla non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP) non deve superare l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza per il quale il contribuente intende avvalersi del credito d'imposta.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È confermata la **proroga** del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- fino al **31.12.2031** per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al **31.12.2025** per gli investimenti in:
 - transizione ecologica;
 - innovazione tecnologica 4.0;
 - altre attività innovative.

La **misura del credito** è differenziata a seconda dell'attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell'investimento.

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura / limite credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200)	fino al 31.12.2022	20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2031	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo

		limite massimo annuale € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	fino al 31.12.2022	15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

La base di calcolo va assunta **al netto di altre sovvenzioni o contributi** a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

RIFINANZIAMENTO "SABATINI-TER"

È confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.



Per **importi superiori** alla predetta soglia il contributo è **erogato in più quote**.

In altre parole, con l'introduzione della predetta soglia l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento.

FONDO GARANZIA PMI

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è **confermata la proroga** dal 31.12.2021 al **30.6.2022**, dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

A **decorrere dall'1.4.2022**, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia **non è più concessa a titolo gratuito**, bensì previo **pagamento di una commissione**, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.

Come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall'1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):

- **a decorrere dall'1.1.2022** la copertura del fondo **si riduce dal 90% all'80%**;
- **a decorrere dall'1.4.2022** per il rilascio della garanzia è richiesto il **pagamento di una commissione** da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).

È inoltre prorogata dal 31.12.2021 **al 30.6.2022** la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all'erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.

A decorrere dall'1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a), **non si applica la disciplina prevista** per l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", c.d. "Temporary Framework".

Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa **senza applicazione** del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019.

A decorrere dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022, **l'importo massimo garantito per singola impresa** dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a **€ 5 milioni** e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l'attribuzione agli stessi di una **probabilità di inadempimento** e il loro **collocamento in una delle classi di valutazione** e delle **fasce di valutazione** che compongono la scala di valutazione.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

È confermata la proroga dal 31.12.2021 **al 30.6.2022** della concessione, da parte di SACE spa, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono **rilasciate entro il 30.6.2022** (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni;**
- **sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.**

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24

È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei **crediti d'imposta / contributi compensabili** mediante mod. F24, ovvero **rimborsabili** ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36

È confermata la proroga dal 30.6 **al 31.12.2022** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa". In particolare per gli:

- **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case"** (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione** relativi alle stesse; **stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022** (in precedenza 30.6.2022), è previsto l'**esonero** dal pagamento:

- **dell'imposta** di registro;
 - delle imposte ipotecaria e catastale;
- a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
 - in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").

BONUS AFFITTO UNDER 31

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti**;
- con un reddito complessivo **non superiore a € 15.493,71**;
- che stipulano un **contratto di locazione** ai sensi della Legge n. 431/98:
 - per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;
 - da **destinare a propria residenza**.



L'unità immobiliare deve essere **diversa** dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta **per i primi 4 anni** di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- pari a **€ 991,60**;
ovvero, se superiore
- pari al **20%** del canone di locazione, entro il limite massimo di **€ 2.000** di detrazione.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Il credito d'imposta, c.d. "Sport bonus", ex art. 1, commi da 621 a 627, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali** per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari **è concesso anche per il 2022**:

- limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa;
- nel limite complessivo di € 13,2 milioni.

CONTRIBUTO SPESE SANITARIE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Per il 2022 è previsto **l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali** (FFO) di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), Legge n. 537/93, al fine di contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede residenti in Regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti con un ISEE non superiore a € 20.000.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. c), DPCM 9.4.2001, si considera **fuori sede** lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati / enti per un **periodo non inferiore a 10 mesi**.

BONUS LIBRERIE

Nell'ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore con l'art. 1, commi da 319 a 321, ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d'imposta *"parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione"* / altre spese individuate dal MIC (Ministero della Cultura) a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. "Bonus librerie".

Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri è ora confermato **l'incremento di € 10 milioni** dello stanziamento previsto **per il biennio 2022-2023**.

VALORIZZAZIONE PICCOLI BORGHI

Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori **è confermato per il 2022-2023**, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano / proseguono / trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, il contributo per il pagamento dell'IMU per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività.

A tal fine lo Stato / Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai predetti soggetti.

Il comodato ha una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie spese, gli interventi di manutenzione / altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. L'agevolazione in esame:

- è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis";
- è erogata nel limite complessivo di € 10 milioni per ciascun anno (2022 e 2023).

BONUS CULTURA 18ENNI

È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE

Nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" l'art. 13-quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova **banca dati** delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un **codice alfanumerico**, c.d. "codice identificativo", da **utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi**.

Ora, è confermato l'accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell'Amministrazione finanziaria degli enti creditori per **esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva**.

RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER

Con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, l'art. 1, comma 1039, lett. c), Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18.10.2019, ha previsto un contributo c.d. "bonus TV 5G" per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

A tal fine è prevista l'assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l'acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

Il Legislatore, con l'art. 1, comma 614, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le predette nuove tecnologie e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, ha esteso il "bonus TV 5G" all'acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Le disposizioni attuative di tale previsione sono state definite dal MISE con il Decreto 5.7.2021.

In sede di approvazione, al fine di dare continuità e potenziare gli interventi relativi all'acquisto dei predetti **apparecchi televisivi / decoder** l'agevolazione è **estesa al 2022** e trova applicazione in base ai citati Decreti.

Procedura agevolata over 70

È prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder:

- **di età pari o superiore a 70 anni all'1.1.2022;**
 - che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui;
- di **ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.**

In particolare è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla **presa in carico** dai produttori e alla **consegna**, presso il domicilio dell'interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2 / HEVC) di prezzo non superiore a € 30.

L'INPS / altri Istituti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate **forniscono a Poste italiane spa i dati degli aventi diritto**, la quale comunica ai beneficiari, tramite comunicazione individuale, la modalità di richiesta / gestione del bonus.

FONDO OPERATORI TURISMO / SPETTACOLO / AUTOMOBILE

In sede di approvazione è stato istituito un fondo con una dotazione di € 150 milioni per il 2022, da destinare al **sostegno** degli operatori economici dei **settori del turismo / spettacolo e dell'automobile** gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.

Con un apposito Decreto, da adottare entro l'1.3.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermata l'estensione anche al 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **dell'esonero** (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei **coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni**, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI

La Finanziaria 2021 ha disposto per il 2021 l'aumento delle **percentuali di compensazione** applicabili alle **cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina**.

Successivamente, il c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha previsto che **"per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%"**.

Ora, la Finanziaria 2022 **conferma l'estensione** dell'agevolazione in esame **anche al 2022**.

ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO

Con l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8 quater all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" è confermato che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la **deduzione** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del **maggior valore** è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, **in misura non superiore a 1/50** del costo o valore (anziché 1/18).



Qualora il bene sia ceduto / assegnato ai soci / destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore / eliminato dal processo produttivo, **l'eventuale minusvalenza è deducibile**, fino a concorrenza del maggior valore residuo, **in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento**.

Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento

È tuttavia consentito "mantenere" la **deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.



Le previsioni in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione / riallineamento sono effettuati.

È inoltre prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), la possibilità di **revocare** (anche parzialmente) la **rivalutazione** effettuata. Le modalità e i termini di revoca nonché di rimborso / utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

CONCLUSIONE DEL CASHBACK

È fissata al **31.12.2021 la conclusione del c.d. "Cashback"**, ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal DM 24.11.2020.



Resta ferma la **sospensione del programma di rimborso del secondo semestre 2021** (1.7 - 31.12.2021), già prevista dal c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Anche i **rimborsi speciali di € 1.500** (c.d. "Super Cashback") spettanti ai primi 100.000 aderenti che nel semestre effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici registrati di cui all'art. 8 del citato Decreto, **sono applicabili solo con riferimento al primo semestre 2021** (1.1 - 30.6.2021).

DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA EVENTI ASSOCIATIVI

Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto:

- la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;
- l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Ora, in sede di approvazione è stata **differita all'1.1.2024** l'applicazione delle predette novità.

PROROGA TOSAP / COSAP

In sede di approvazione è stata prevista la **proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022** dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n.

287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l'altro, con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020, la possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è **applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021** a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 *"non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali"*.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

In sede di approvazione è stato **prorogato al 2023 il credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

RIDUZIONE IMU PENSIONATI NON RESIDENTI

In sede di approvazione è stato previsto che **limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU** di cui all'art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020 dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d'uso, **posseduta in Italia** a titolo di proprietà / usufrutto da **soggetti non residenti**, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia. Considerato che l'aliquota di cui al citato comma 48 è (già) ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%.

RIENTRO DEI CERVELLI

Inserendo il nuovo comma 5-ter all'art. 5, DL n. 34/2019, la **possibilità di optare** per l'applicazione delle **agevolazioni fiscali previste per il c.d. "rientro dei cervelli"** di cui all'art. 44, comma 3-ter, DL n. 78/2010 è estesa ai **docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020** che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime agevolato di cui al citato art. 44.

Tale possibilità è **subordinata al versamento** di un importo pari al:

- **10%** del reddito di lavoro dipendente / autonomo prodotto in Italia e oggetto dell'agevolazione di cui al citato art. 44 nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto:
 - ha almeno 1 figlio minorenni al momento dell'opzione;**ovvero**
 - è diventato proprietario di un'unità immobiliare residenziale ubicata in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti ovvero entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione;
- **5%** del reddito di lavoro dipendente / autonomo prodotto in Italia e oggetto dell'agevolazione di cui al citato art. 44 nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto:
 - ha almeno 3 figli minorenni al momento dell'opzione;**e**
 - è diventato proprietario di un'unità immobiliare residenziale ubicata in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti ovvero entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione.

In entrambi i casi, l'acquisto dell'unità immobiliare può essere effettuato direttamente dal soggetto in esame, dal coniuge / convivente o dai figli, anche in comproprietà.

INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un **credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo integrati** in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

È demandata al MEF l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE

In sede di approvazione, per le **cartelle di pagamento notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.1 - 31.12.2022**, è stato **esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme** risultanti dal ruolo.

MICROCREDITO

In sede di approvazione, con riferimento al c.d. "microcredito" ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93, ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

- è **elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali** (lett. a del citato comma 1);
- per effetto dell'abrogazione della lett. b) del citato comma 1, **non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio / sviluppo** di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre:

- con l'introduzione del nuovo comma 1-bis al citato art. 111, i predetti soggetti possono concedere **finanziamenti alle srl** senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;
- con la modifica del comma 5 dell'art. 111 il MEF, nell'ambito delle disposizioni attuative della previsione in esame, nel disciplinare:
 - le forme tecniche dei finanziamenti, può prevedere la **durata** degli stessi **fino a 15 anni**;
 - i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, **esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale**.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

In sede di approvazione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è prevista la **sospensione** dei seguenti versamenti:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;**

ovvero

- **in forma rateale fino a un massimo di 7 rate mensili** di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il 30.5.2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO

Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:

- morte;
- grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro;
- parto prematuro / interruzione di gravidanza;
- cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero;

non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione **non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini**. Il termine per l'adempimento viene **sospeso a decorrere dal giorno** del decesso / ricovero in ospedale / permanenza domiciliare.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile **in presenza di un mandato professionale** avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.

Trascorsi **30 giorni** dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere **effettuati entro il giorno successivo**. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it

SALE IL TASSO LEGALE DAL 01/01/2022

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 13/12/2021 (G.U. 15/12/2021, n. 297) è stato elevato il tasso di interesse legale dal 0,01% **al 1,25% anno**, con effetto dal 01/01/2022. Riportiamo a seguire una tavola riepilogativa dell'evoluzione storica del tasso in oggetto.

Dal	Fino al	Tasso	Riferimento
/	15/12/1990	5%	Art. 1284 C.c.
16/12/1990	31/12/1996	10%	L. 353/90
01/01/1997	31/12/1998	5%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M. 10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M. 11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3%	D.M. 11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M. 01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3%	D.M. 12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1%	D.M. 04/12/2009
01/01/2011	21/12/2011	1,5%	D.M. 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,5%	D.M. 12/12/2011
01/01/2014	31/12/2014	1%	D.M. 12/12/2013
01/01/2015	31/12/2015	0,5%	D.M. 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,2%	D.M. 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,1%	D.M. 07/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,3%	D.M. 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,8%	D.M. 12/12/2018

01/01/2020	31/12/2020	0,05%	D.M. 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	D.M. 11/12/2020
01/01/2022	...	1,25%	D.M. 13/12/2021

La misura del tasso legale assume rilevanza in diversi ambiti. Fra i principali, elenchiamo:

1) ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs 472/97

Si precisa che per gli omessi versamenti del 2021 ravveduti oltre il 31/12/2021 dovrà essere applicato:

- per i giorni compresi dalla scadenza omessa al 31/12/2021, il tasso del 0,01%;
- oltre tale data, fino alla data di effettivo versamento (nei termini), il tasso del 1,25%.

Per maggiori informazioni in materia di ravvedimento si rinvia al materiale già pubblicato sul notiziario e disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > ravvedimento operoso.

2) rateazione altri istituti "deflattivi"

Il tasso legale è il tasso di riferimento nel caso **rateizzazione** delle **somme** dovute nell'ambito dei c.d. **istituti deflattivi** del contenzioso nei seguenti casi:

- acquiescenza all'accertamento, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;
- accertamento con adesione, ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97¹;
- conciliazione giudiziale, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92²

3) fisco locale

Con la Finanziaria 2007 (art. 1, co.165, L. n. 296/2006) è stato stabilito che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Come precisato dal DPF del MEF (nota 6494 del 20/04/2007): (i) il tasso legale rimane il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse con proprio regolamento; (ii) rappresenta, invece, il tasso applicabile nel caso in cui l'ente non intenda disciplinare la materia in esame³.

4) calcolo delle somme aggiuntive per omesso/ritardato versamento contributi

L'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo⁴, alla misura prevista per gli interessi legali. Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correttezza e regolarità dei versamenti dovuti (circolare INPS n. 124 del 28/12/2018).

5) determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio

¹ Cfr C.M. 28/E/2011; C.M 65/E/2001.

² Cfr art. 48-ter.

³ Si segnala, al riguardo, che con comma 173 lett. b) e 173, lett. f) e g), dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, sono state abrogate le disposizioni concernenti misura e modalità di computo degli interessi, originariamente fissati al 7% per Ici, imposta pubblicità, Tarsu e Tosap.

⁴ Ossia: a) TUR + 5,5 punti, in ragione d'anno (max 40%), nel caso di mancato/ritardato pagamento rilevabile dalle denunce obbligatorie; b) 30% in ragione d'anno (max 60%) nel caso di evasione connessa a denunce omesse o non conformi al vero.

La misura del tasso legale influisce anche nella determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio, sulla base di prospetto da approvare con D.M. e pubblicare entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la variazione (art.3, co. 164, L. n. 662/96).

6) rapporti fra creditori e debitori

In mancanza di determinazione fra le parti, sia nel caso di interessi compensativi (su crediti liquidi ed esigibili) ai sensi dell'art.1282 del C.c., che di mora ai sensi dell'art.1224 C.c., vale la misura del tasso legale. Nel caso di determinazione fra le parti, si ricorda che la misura superiore a quella legale è valida solo se stabilita per iscritto.

Si ricorda inoltre che, **nel caso** di ritardati pagamenti nelle **transazioni commerciali** (contratti tra imprese e quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni), dal 07/11/2002, **non trova** applicazione la misura del saggio legale, bensì la disciplina di cui al D.Lgs 231/2002 che prevede, salvo diversa determinazione delle parti, tassi di mora di misura decisamente più elevati rispetto a quella legale (attualmente tasso di riferimento BCE più 8 punti)^{1 2}.

Vedi www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > Indici/Tassi > Tasso ex D.Lgs 231/2002 (ritardati pagamenti commerciali)

MEF. CHIARIMENTI SULLA DIFFERENZA FRA CUMULO E DOPPIO FINANZIAMENTO

Con la circolare 33 del 31/12/2021 il MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) ha chiarito la differenza fra il concetto di cumulo e doppio finanziamento.

Si rappresenta a tal riguardo che lo scorso 15/01/2022, in risposta ad un quesito formulato da CONFIMI il 6/12/2021, il MISE ha rinviato ai chiarimenti contenuti nella suddetta circolare del MEF. CONFIMI aveva infatti interpellato il MISE per avere delucidazioni in seguito ai dubbi sollevati sulla stampa specializzata sulla **presunta incompatibilità** (fra le altre) **fra credito d'imposta investimenti 4.0 (finanziati con i fondi PNRR) e il contributo Nuova Sabatini**. Nella risposta il MISE ha rinviato alla suddetta circolare MEF/Rgs n. 33 del 31/12/2021 in cui è stata spiegata la differenza fra "cumulo e doppio finanziamento" assorbendo, nella sostanza, le problematiche paventate.

RECUPERO IVA NUOVI FALLIMENTI: PRIMI "CHIARIMENTI" ADE SUL D.L.73/2021

Con la circolare n. 20/E del 29/12/2021 l'Agenzia ha analizzato le novità introdotte la scorsa estate dal decreto Sostegni-bis materia di recuperabilità immediata dell'Iva sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali fornendo alcuni attesi chiarimenti; un'ulteriore precisazione è arrivata il 25/01/2022, in occasione del Videoforum Italia Oggi, con riferimento al termine ultimo entro cui è possibile procedere al recupero (in allegato entrambi i documenti). Chiarimenti a parte, a fronte di un testo legislativo indubbiamente confusionario, dalla circolare n. 20/E spicca in tutta evidenza come anche l'Agenzia delle entrate sia deragliata (così come la gran parte dei commenti usciti in questi mesi), con riferimento all'individuazione della data di decorrenza delle novità in questione (vedi spiegazioni in calce).

¹ La stessa misura è prevista per i contratti di subfornitura di cui alla L. 192/98, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore (art. 3, co. 3, L. 192/98).

² Per i prodotti agricoli e alimentari la maggiorazione base è, invece, di 12 punti (art. 62 del DL. 1/2012 come modificato dal D.L. 51/2015).

Come abbiamo già evidenziato su queste pagine¹ l'articolo 18 del D.L. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) ha introdotto nell'**articolo 26 del dPR 633/72**, con effetto per le nuove procedure, le modifiche così sintetizzabili:

- trasposizione dal comma 2 al nuovo comma 3-bis lettera a) delle procedure concorsuali tipiche (fallimento, concordato e liquidazione coatta amministrativa), innovando in merito alla **possibilità per il fornitore di recuperare l'Iva** (attraverso la nota di variazione) **"a partire dalla data"** in cui il cessionario o committente inadempiente è assoggettato alla procedura sulla base delle sentenze e/o provvedimenti individuati dal nuovo comma 10-bis (vedi tabella a seguire);
- estensione della possibilità di recupero (come sopra) anche per il caso di assoggettamento del cessionario/committente alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, mentre è confermata, invece, l'impostazione già in vigore dal 13/12/2014 per gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati.

La disciplina del nuovo **comma 3-bis lettera a)** può essere riassunta come segue.

Procedura	Data in cui il debitore si considera assoggettato a procedura e possibilità recupero Iva	Note
Fallimento (novità)	data sentenza di fallimento	Ante modifica DL 73 recupero ammesso solo a fine procedura
Liquidazione coatta amministrativa (novità)	data provvedimento dispositivo	Come sopra
Concordato preventivo (novità)	data decreto di ammissione	Come sopra
Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi (novità)	data decreto dispositivo	Ante modifica DL 73 recupero non previsto
Ristrutturazione del debito ex art. 182 bis R.D. 267/42 (conferma)	data decreto di omologa	Recupero previsto dal 13/12/2014 (DL 175/14; C.AdE 31/E/2014 § 22)
Piano attestato ex art. 67, co.3/d, R.D. 267/42 (conferma)	data pubblicazione registro imprese	Come sopra

I chiarimenti

Con la citata **circolare AdE n. 20/E** del 29/12/2021, relativa alle novità in analisi, è stato precisato che:

- nel caso di **emissione della nota di credito da gennaio ad aprile** (termine ultimo ex art. 19) dell'anno successivo l'Iva è recuperabile nella liquidazione del periodo di emissione della nota stessa, **senza operare alcuna retro imputazione** (tesi già sostenuta da Confimi e ANC fin dal marzo 2018);
- nel caso si **concordato preventivo**, a differenza delle altre procedure concorsuali, il creditore può emettere nota di variazione **solo per la quota di credito chirografario** destinata a restare insoddisfatta;
- in aderenza alla nuova formulazione normativa, il **recupero è ammesso anche in assenza dell'insinuazione al passivo del creditore** (sono superati quindi i precedenti orientamenti restrittivi della circolare 77/E/2000, risoluzioni n. 155/E/2001, n. 89/E/2002 e n. 195/E/2008).

¹ Vedi l'approfondimento pubblicato su Apiweekly 202106N1. L'articolo è disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed Iva > Note di variazione (art. 26 dPR 633/72).

Con successiva **risposta diffusa il 25/1/2022**, in occasione del Videoforum di Italia Oggi, l'Agenzia ha meglio precisato quanto indicato nel § 3 della suddetta circolare n. 20 da cui pareva emerge (in tal senso i primi commenti della stampa specializzata) che con il 30 aprile dell'anno successivo (scadenza DAI) all'avvio della procedura (di cui al nuovo comma 3-bis lettera a) spira il termine ultimo (a pena di decadenza) per il recupero dell'Iva sul credito non riscosso. Con la nuova nota l'Agenzia ha invece precisato che **laddove il cedente/prestatore**, ritenendo di poter recuperare il proprio credito **"abbia scelto di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà del nuovo comma 3-bis"** rimane applicabile quanto previsto dal comma 2 per i casi di *"nullità, annullamento, risoluzione ... e simili"* riconoscendo (per costoro) **la possibilità di considerare il *dies a quo* (termine iniziale da cui decorre il diritto al recupero) con riferimento alla definitività del piano di riparto infruttuoso** ovvero di poter emettere la nota di accredito per il recupero al più tardi entro l'aprile successivo a detto evento (vecchia regola in sostanza) anziché entro l'aprile successivo a quello di apertura della nuova procedura.

Il nodo data decorrenza nuove regole¹

La circolare 20/E (§ 5) conferma che per le procedure avviate precedentemente alle novità in analisi continua a trovare applicazione la disciplina recata dal previgente testo dell'articolo 26 e **individua lo spartiacque** con riferimento *"alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021"*; data, si dice, *"di entrata in vigore dello stesso decreto Sostegni-bis"*. Ciò premesso **è di tutta evidenza, però**, che tale indicazione appare impropria sulla base del testo modificato con la legge di conversione del D.L. 73, ovvero la legge 23 luglio 2021 n. 106, con cui è stata sostituita la locuzione *"avviante in seguito"* (termine che non brillava per chiarezza) con *"avviate successivamente"* alla data di entrata in vigore del decreto. Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 che (a differenza di ciò che normalmente avviene) è entrato in vigore (articolo 78) solo il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi dal 26 maggio. Da ciò deriva che, le nuove regole valgono per le procedure **avviate dal 27 maggio 2021** per l'effetto del testo vigente dell'articolo 18 del medesimo decreto secondo cui dette novità si applicano *"alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

¹ Sulla vicenda Confimi Industria ha già chiesto e proposto agli organi competenti di intervenire con una modifica normativa che sancisca espressamente che la novità decorre per le procedure avviate a partire dal 26/5/2021 (compreso) anziché dal 27/5/2021 come porta invece a concludere un'attenta analisi del testo normativo. Ancorché si tratti della differenza di un solo giorno la precisazione potrà evitare ipotetici futuri contenziosi considerato il diverso trattamento fra vecchia e nuova disciplina.

ESTERO

NUOVA PROROGA - AL 31 MARZO 2022 – DELLA PROCEDURA DI PREVIDIMAZIONE PER IL RILASCIO DI EUR.1, EUR-MED, A.TR.

Con la Circolare N.44/2021 del 29.12.2021¹ l'Agenzia Dogane Monopoli ha disposto **un'ulteriore proroga, al 31 marzo 2022, dell'utilizzo della modalità di previdimazione dei certificati EUR1, EUR-MED e A.Tr relativi ad operazioni di esportazione verso paesi extraUE diversi dalla Svizzera².**

La nuova data è stata dettata a seguito del perdurare del rischio sanitario e della proroga dello stato di emergenza nazionale, al 31.3.2022, stabilito con il D.L. 24.12.2021, n.221.

Si coglie l'occasione per ricordare nuovamente agli operatori che effettuano regolarmente esportazioni di prodotti originari (origine preferenziale) verso paesi con i quali sono in essere accordi di libero scambio la possibilità/opportunità di richiedere lo status di Esportatore autorizzato così da poter apporre la "Dichiarazione su fattura" (o su altro documento commerciale) indipendentemente dal valore della merce originaria esportata e non dover così richiedere l'emissione dell'EUR.1 e/o dell'EUR-MED per ogni spedizione.

Anche nell'ambito dell'Unione doganale UE-Turchia, ove viene utilizzato il certificato A.TR per la circolazione delle merci³ in libera pratica, gli esportatori possono richiedere l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato con la "procedura di rilascio semplificata"⁴ prevista dalla Decisione 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale UE-Turchia.

La richiesta per ottenere lo status di Esportatore autorizzato va presentata all'ufficio doganale competente, in forma scritta, il quale procederà con un audit in azienda e, al termine dell'istruttoria con esito positivo, rilascerà all'azienda un codice alfanumerico che la stessa inserirà nella dichiarazione di origine riportata nella fattura di esportazione.

L'audit in azienda è volto a verificare che il richiedente conosce le regole di origine preferenziale e può dare prova dell'origine preferenziale dichiarata (disclosure della procedura interna) nonché esporta regolarmente nel paese/i per il quale richiede l'autorizzazione di Esportatore autorizzato.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

¹ <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6571723/CIRCOLARE+EUR+1.pdf/98890b1b-dc48-ad78-a86a-808b98b347c1?t=1640782052416>

² La "previdimazione" è infatti superata nelle esportazioni dall'Italia verso la Svizzera considerati i risultati positivi raggiunti dalla procedura sperimentale EUR1 "full digital". ² v. ApiWeekly 202103N4 >> EUR1 FULL DIGITAL PER LE ESPORTAZIONI VERSO LA SVIZZERA

³ nell'ambito dell'unione doganale tra UE e Turchia l'abbattimento daziario è applicato subordinatamente alla presentazione del certificato di circolazione A.TR che viene rilasciato dalla dogana di esportazione, su richiesta dell'esportatore o del suo rappresentante, quando le merci si trovano nella posizione di "merci in libera pratica" (merci originarie comunitarie o turche oppure merci importate da paesi terzi e per le quali è stato pagato il relativo dazio all'entrata in UE o in Turchia). L'A.TR è emesso per tutte le tipologie di merci eccetto per i prodotti agricoli di base e carbossiderurgici (ex CECA) per i quali l'abbattimento daziario si applica subordinatamente alla presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 emesso sulla base dell'origine preferenziale.

⁴ v. nota ADM Prot. 151838/RU del 22.5.2020 al link <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5732265/NOTA+ASSOCIAZIONI+-+ATR+Turchia+e+Esportatore+Autorizzato.pdf/634e3a4f-6422-42cd-a91f-414c6a5d4c0b>

DUAL USE: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI

In data 6.1.2022 è stato pubblicato nella GUUE il Regolamento Delegato (UE) 2022/1¹ che modifica il Regolamento (UE) 2021/821 per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso.

Il regolamento in parola è entrato in vigore il 7.1.2022.

Nel dettaglio, **gli allegati I e II del Regolamento 2022/1 sostituiscono, rispettivamente, gli allegati I e IV del Regolamento 2021/821.**

Si ricorda che i prodotti a duplice uso, come recita l'art. 2 del Reg. 2021/821 sono *"i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari"*.

La modifica in parola rientra nel **periodo aggiornamento** cui sono soggetti i beni a duplice uso in ragione della loro particolare valenza, del progresso tecnologico, della necessità di garantire il rispetto degli impegni internazionali da parte dell'UE e degli Stati membri.

BREXIT: NUOVE FORMALITÀ DOGANALI ALL'IMPORT IN UK DALL'1.1.2022

Come noto, il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31.12.2020 e dall'1.1.2021 è diventato, rispetto ai paesi UE, un paese terzo. Da questa data gli scambi di beni, da cessioni e acquisti intracomunitari, sono diventati operazioni di esportazione/importazione con l'intervento delle dogane.

Gli effetti daziari sono stati mitigati dall'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra UE e UK che, per le merci aventi carattere originario (origine preferenziale), prevede l'abbattimento delle tariffe all'importazione.

Nel 2021 il governo UK ha adottato un approccio graduale sull'introduzione degli adempimenti derivanti da Brexit per mitigarne l'impatto sugli operatori britannici; per esempio effettuando controlli alle frontiere meno rigorosi per talune tipologie di merce provenienti dall'UE o dando la possibilità, agli importatori, di ritardare la presentazione della dichiarazione di import e il pagamento dei relativi diritti di confine (c.d. sistema *"Staged Customs Control"*) per le merci in importazione dall'UE.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2022:

- **il sistema *"Staged Customs Control"*, operativo nel 2021, non si applica più** e pertanto l'importatore deve presentare subito la dichiarazione di importazione e pagare i diritti contestualmente (solo i soggetti previamente autorizzati dalle autorità UK possono avvalersi del *duty deferment*²);
- **le merci in importazione in UK dall'UE sono soggette ai normali controlli doganali.** Se tali controlli – documentali o fisici – non possono essere effettuati al confine, le merci possono essere indirizzate in appositi spazi (*Inland Border Facility*³);

¹ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0001&from=IT>

² <https://www.gov.uk/guidance/check-which-type-of-account-to-apply-for-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods>

³ <https://www.gov.uk/government/news/less-than-a-month-until-full-customs-controls-are-introduced>

- **obbligo, per l'importatore UK, di pre-notificare le importazioni dei prodotti di origine animale e vegetale** sul sistema IPAFFS (*import of products, animals, food and feed system*) <https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system>.

RETTIFICA DELLA NOMENCLATURA COMBINATA 2022

In data 22.12.2022 è stata pubblicata nella GUUE L458 la seguente rettifica della Nomenclatura Combinata (NC - codici doganali a otto cifre):

- per il codice NC **7019 69 90**

anziché:

«- Stoffe legate meccanicamente:»,

leggasi:

«- **Stoffe legate chimicamente:**».

Con l'occasione si ricorda¹ che **la versione aggiornata - in vigore dall'1.1.2022 - della Nomenclatura Combinata è quella contenuta nell'allegato alla Rettifica** del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, disponibile al link [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832R\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832R(01)&from=IT)

NOVITÀ 2022 PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

Con la Determinazione dell'Agenzia Dogane Monopoli Prot. 493869/RU del 23.12.2021², di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, cambiano alcune regole per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi **periodo di riferimento decorrente dall'1.1.2022**.

Le **novità** derivano dal recepimento delle disposizioni comunitarie c.d. "quick fixes" e dalle disposizioni comunitarie in materia statistica e sono illustrate di seguito:

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI – MODELLO INTRA-2bis

Non è più prevista la presentazione del modello INTRA-2bis con cadenza trimestrale.

La **presentazione mensile** è ora richiesta qualora l'ammontare degli acquisti intraUE di beni sia uguale o superiore, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **a 350.000 euro** (la precedente soglia era di 200.000 euro).

Non sono più rilevate (e quindi sono facoltative) le seguenti informazioni:

¹ v. ApiWeekly 202111N4 del 24.11.2021 al link <https://www.apindustria.vi.it/comunicazione/newsletter-apiweekly/1055-apiweekly-202111n4.html> >> RETTIFICA (IMPORTANTE) ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE – NOMENCLATURA COMBINATA PER L'ANNO 2022

² disponibile al link <https://www.adm.gov.it/portale/-/determinazione-n-c2-b0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovi-modelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-servizio-rese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da>

- **stato del fornitore**
- **codice IVA del fornitore**
- **ammontare delle operazioni in valuta**

È confermato quanto introdotto nel 2018, ovvero che le informazioni contenute nel modello INTRA-2bis sono rese per finalità statistiche.

CESSIONI E ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI – MODELLI INTRA-1BIS E INTRA-2BIS

La Determinazione dell'ADM introduce una **nuova modalità per indicare la "Natura della transazione"** nei modelli INTRA-1bis e INTRA-2bis, introducendo una disaggregazione del dato e distinguendo fra soggetti.

I **soggetti** che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un **valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000 euro** compilano il dato relativo alla Natura della transazione indicando il **codice della colonna A e quello della colonna B** contenuti nella tabella B riportata nell'Allegato XI alle *Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dei beni e dei servizi resi e ricevuti* mentre i **soggetti diversi dai precedenti** possono indicare i dati relativi alla Natura della transazione riportando **solo il codice della colonna A oppure il codice della colonna A e quello della colonna B della stessa tabella B**.

Il modello INTRA-1bis contiene una nuova colonna, "Paese di origine", nella quale va indicato, ai fini statistici, il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio;
- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro è possibile compilare i modelli INTRA-1bis e INTRA-2bis senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il **codice unico 99500000**.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI SERVIZI – MODELLO INTRA-2QUATER

Non è più prevista la presentazione del modello INTRA-2quater con cadenza trimestrale.

Non sono più rilevate (e quindi sono facoltative) le informazioni relative a:

- **codice IVA del fornitore**
- **ammontare delle operazioni in valuta**
- **modalità di erogazione**
- **modalità di incasso**
- **paese di pagamento**

È confermato quanto introdotto nel 2018, ovvero che le informazioni contenute nel modello INTRA-2quater sono rese per finalità statistiche.

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN REGIME C.D. "CALL-OFF STOCK" – MODELLO INTRA-1SEXIES

Il nuovo modello INTRA-1sexies, che deve essere utilizzato per comunicare le operazioni di **call-off stock** (trasferimento del bene in altro paese UE, presso il cliente finale, con differimento della cessione al momento del prelievo del bene da parte del cliente UE nel suo stato) richiede di indicare i dati seguenti:

- **colonna 1 "Numero progressivo"**

- **colonna 2 "Stato" - codice ISO dello stato membro destinatario dei beni**
- **colonna 3 Codice IVA" - codice di identificazione IVA del destinatario dei beni**
- **colonna 4 "Tipo operazione" - codice corrispondente al tipo di operazione (v. tabella E riportata nell'Allegato XI alle Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dei beni e dei servizi)**
- **colonne 4 "Stato" e 5 "Codice IVA" – rispettivamente codice ISO dello stato membro del nuovo destinatario dei beni e codice di identificazione IVA del nuovo destinatario dei beni nei casi in cui sia stato utilizzato il codice 3 nella colonna 3.**

Quando l'operazione di call-off stock si perfeziona, con il prelievo del bene da parte del cliente finale e l'emissione della fattura commerciale da parte del cedente, va compilato il modello INTRA-1bis. In questi casi il dato "Natura della transazione" è compilato nella colonna A con il codice "3" e nella colonna B, per i soggetti obbligati, con il codice "2".

LEGALE**LOTTA AL RICICLAGGIO: DAL 01 GENNAIO 2022 LIMITE PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE A 1.000 EURO**

Ennesima misura volta a limitare le possibilità che i proventi di attività illecite possano essere convogliate nell'alveo dell'economia legale, l'art. 18 del D.L. n. 124/2019 ha stabilito dal 1° gennaio 2022 il limite di 1.000 euro per singola transazione per l'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, con conseguente rimodulazione delle sanzioni nei minimi alle nuove soglie e variazione a seconda che la parte sanzionata sia attiva nella transazione, consegnando o ricevendo la somma collegata alla transazione, o sia invece il soggetto titolare dell'obbligo di segnalazione a non denunciare l'operazione "sospetta".

Per la precisione, sul territorio nazionale per i cittadini italiani sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999 euro e 95 centesimi, cifra esatta figlia della circostanza che il divieto scatta dalla soglia di mille euro e dal 1° gennaio 2018, per motivi legati ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell'importo richiesto (si veda l'articolo 13 quater del DL 50/2017).

Il decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), nella versione emendata dal Senato, contiene una modifica alla norma appena richiamata, che consiste nella esclusione delle nuove soglie di utilizzo del contante per le operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando per tali operazioni la soglia di 3.000 euro.

Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita, ivi comprese le donazioni e i prestiti, pur se effettuati fra parenti.

Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.

I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento secondo la procedura stabilita dall'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Restano esclusi dalla limitazione all'uso del contante, così come definita, i pagamenti effettuati dagli stranieri: è prevista infatti una deroga disciplinata dall'articolo 3 del DL 16/2012, convertito nella legge 44/2012, in virtù della quale per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano, il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15.000 euro. La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato, tra cui l'invio di una comunicazione all'agenzia delle Entrate e il deposito dell'incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.

Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell'Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell'operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati (chi, ad esempio, incassa per la sua attività 500 euro oggi, 600 euro domani e 850 euro dopo tre giorni, può tranquillamente andare in banca a depositare sul proprio conto corrente i 1.950 euro frutto dei tre pagamenti effettuati da tre clienti diversi, tutti al di sotto del limite consentito).

Ugualmente può essere valutato come lecito il pagamento di una fattura commerciale con valore superiore a soglia effettuato con assegni, anche trasferibili se di importo inferiore a 1.000 euro, qualora gli assegni riportino nome o ragione sociale del beneficiario, atteso che l'emissione e l'incasso risulteranno tracciati nella banca sia dell'emittente che del prestatore. Anche in questo caso non si configura dunque la cumulabilità dei singoli pagamenti, che avrebbe determinato l'illiceità dell'operazione complessivamente osservata.

Come noto, il distinguo per determinare quando un'operazione di trasferimento di contante collegata a più pagamenti sia lecita può essere dunque nella cumulabilità o meno delle plurime operazioni di pagamento sottosoglia: è il caso dei pagamenti collegati a contratti di somministrazione, o pagamenti frazionati che derivino da preventivo accordo negoziale tra le parti o ancora il pagamento cumulativo di operazioni perfettamente autonome e distinte tra loro. Come già anticipato, in tutti questi casi resta fermo il potere dell'Amministrazione di valutare se la suddivisione dei pagamenti scaturisca dalla natura del contratto o dalla effettiva e concreta attuazione dell'accordo tra le parti (per un pagamento rateale) o invece sia da

Come detto, la modifica del limite di liceità per le operazioni in contanti ha inciso anche sulla misura delle sanzioni minime applicabili alle parti che hanno commesso la violazione, sanzioni che sono state rimodulate con l'aggiunta del comma 1-ter all'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007.

A livello generale le sanzioni verso i partecipanti all'operazione illecita sono definite in un unico *range* di importi dal minimo di 1.000 euro al massimo di 50.000 euro, e sono graduate anche in funzione dell'importo della transazione effettuata in violazione, proprio perché tra le parti che eseguono l'operazione può esservi una correlazione tra l'importo scambiato e il beneficio o vantaggio che le stesse possono aver tratto dal porre in essere tale transazione.

Quanto alle sanzioni che vanno a colpire i soggetti obbligati a vigilare, parte estranea all'azione, l'omessa segnalazione espone tuttora l'obbligato a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.

In ogni caso, sia chi trasgredisce la regola sull'uso dei contanti, sia chi non comunica l'irregolarità essendo tenuto a farlo può beneficiare dell'istituto dell'obblazione, che nel primo caso passa da un minimo di 4.000 euro a 2.000 euro, mentre nel secondo caso si conferma il minimo di 5.000 euro, pari ad 1/3 del massimo.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI AI NASTRI DI PARTENZA: VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO

Con parere del 6 dicembre 2021, evidenziando come l'interlocuzione svolta con l'Amministrazione sia stata proficua in ordine a tutte le criticità evidenziate nel [parere n. 458 del 2021](#) in materia, il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema di decreto in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti giuridici affini al trust.

Sembra così superata la battuta d'arresto imposta alla prima bozza del decreto sul Registro dei titolari effettivi e riprende il percorso verso la corretta identificazione della clientela, necessaria per garantire uno strumento fondamentale ai fini del contrasto al riciclaggio.

A questo punto, il decreto attuativo potrebbe essere pubblicato in G.U. già nei primi mesi dell'anno: una emanazione particolarmente attesa, visto che ad oggi risultano senza registro Ungheria, Italia e Lituania e che tale ritardo comporta l'impossibilità a partecipare al sistema di interconnessione tra i Registri centrali.

LA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTINRETE

Riceviamo e pubblichiamo quanto ricevuto da CONSIP sulle **novità riguardanti** il portale Acquisti in rete <https://www.acquistinretepa.it>

Con un obiettivo finale che riguarda l'inizio dell'estate 2022, già da fine gennaio inizia la prima fase di un processo di evoluzione che prevede il **rinnovamento complessivo del sistema di e-procurement di Acquisti in rete**.

Verranno ridefinite le procedure legate all'abilitazione degli utenti, P.A. e imprese e tutte le aree negoziali dei diversi strumenti di acquisto – Convenzioni, Accordi quadro, Mercato Elettronico e Sistema dinamico.

Il primo passo nel percorso di evoluzione riguarda la **Pre-abilitazione degli operatori economici** ai mercati telematici, Mercato Elettronico e Sistema dinamico.

Con un'unica procedura per entrambi gli strumenti, le imprese potranno ottenere l'abilitazione - e caricare poi eventualmente un catalogo – in modo da essere pronte a ricevere gli ordini e gli inviti alle negoziazioni delle P.A. entro l'estate (go-live).

Da gennaio sarà messo a disposizione un Prototipo di Pre-abilitazione su cui navigare e partiranno le comunicazioni a tutti gli utenti.

Sarà inoltre messo a disposizione un nuovo strumento di supporto che consentirà di conoscere durante la navigazione, attraverso una guida interattiva, le attività da svolgere per ciascuna fase della procedura di:

- Pre-Abilitazione
- Gestione Abilitazione
- Gestione del catalogo

La Pre-abilitazione

Da fine gennaio sarà attiva una "procedura di pre - abilitazione" in cui sarà possibile abilitarsi alle nuove categorie MePA e SDAPA e rilasciare le relative informazioni sulla capacità tecnico-organizzativa e/o economico-finanziaria.

Gli operatori economici:

- che avranno effettuato la pre-abilitazione prima del go-live del nuovo sistema di e-procurement, al momento della riapertura potranno riprendere ad operare sul Mercato elettronico e sul Sistema dinamico in assoluta continuità;
- che non avranno effettuato la procedura di pre-abilitazione, al momento della apertura al pubblico del nuovo sistema dovranno effettuare la richiesta di una nuova abilitazione e attenderne l'esito secondo le consuete modalità operative e i tempi di valutazione amministrativa dell'istanza.

Per alcuni articoli, che saranno aumentati progressivamente, sarà possibile procedere con la gestione del catalogo anche sui nuovi bandi (Beni e Servizi) del Mercato elettronico.

Gli operatori economici:

- che avranno effettuato il caricamento del catalogo prima del go-live del nuovo sistema di e-procurement, al momento della riapertura potranno riprendere ad operare in assoluta continuità e a vendere da subito i propri prodotti e/o servizi sul Mercato elettronico;
- che non avranno effettuato il caricamento del catalogo, al momento della apertura al pubblico del nuovo sistema, non potranno vendere da subito prodotti e/o servizi sul MePA e dovranno procedere con il caricamento dell'offerta a catalogo per poi attenderne l'esito secondo le consuete modalità operative e i relativi tempi di valutazione.

Sarà opportuno, pertanto, procedere in anticipo con il caricamento del catalogo. Per avviare la procedura il fornitore dovrà essere già pre-abilitato ad una o più categorie dei nuovi Bandi MePA.

I nuovi bandi

Sarà possibile richiedere l'abilitazione contestualmente ad entrambi i mercati telematici (Mercato Elettronico e Sistema Dinamico) con un'unica domanda di abilitazione.

Per il Mepa sono previsti 3 bandi (Beni, Servizi e Lavori) con all'interno 269 categorie merceologiche e relative sottocategorie. Per lo SdaPA sono previste 58 categorie.

Sempre a gennaio è prevista la pubblicazione della Tabella di corrispondenza tra i bandi e le categorie attuali e quelle previste dalla nuova piattaforma.

Lo Sportello in rete di Apindustria Vicenza proporrà apposite iniziative per fornire alle aziende tutti i chiarimenti e il supporto necessario e provvederà ad informare tempestivamente le associate attraverso i consueti canali.

LAVORO**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO: AL VIA DAL 1° MARZO 2022**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 46 del 1° aprile 2021. Come probabilmente già noto, la Legge Delega n. 46/2021 aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, volto a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolar modo quella femminile.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Gli aggettivi con i quali viene definito il neonato assegno evidenziano immediatamente quali sono le caratteristiche e le peculiarità.

Si tratta di un assegno:

- **UNICO:** in quanto va a sostituire e ad accorpare le misure attualmente esistenti nell'ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico¹, ovvero:
 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.);
 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 21 ANNI²;
 - PREMIO ALLA NASCITA O PER L'ADOZIONE DEL MINORE (BONUS MAMMA);
 - ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ);
 - FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ;
 - ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI,
- **UNIVERSALE:** poichè spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall'occupazione dei genitori (vengono inclusi lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

DECORRENZA E OGGETTO

L'art. 1 del D. Lgs. n. 230/2021 istituisce a decorrere dal **1° marzo 2022** l'assegno unico universale per figli a carico: il beneficio economico verrà erogato **mensilmente**, dal mese di marzo di ciascun anno al mese di febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo, identificata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Si considerano figli a carico quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, calcolato in base alle disposizioni vigenti. In assenza di ISEE il nucleo familiare viene accertato sulla base di dati autodichiarati nella domanda presentata dal richiedente l'assegno in trattazione.

1 Si precisa che l'assegno non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

2 L'articolo 10 del decreto apporta delle modifiche all'articolo 12 del TUIR: le detrazioni per figli a carico sono riconosciute per i mesi di gennaio e febbraio 2022, mentre da marzo 2022 saranno riconosciute solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno viene riconosciuto retroattivamente a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Una volta trasmessa la domanda, l'INPS riconoscerà l'assegno entro 60 giorni dalla domanda.

BENEFICIARI

Tenuto conto della natura "universalistica" dell'assegno, in base a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto, l'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

- **Per ogni figlio minorenni a carico; per i nuovi nati decorre già dal settimo mese di gravidanza;**
- **Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età**, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - Svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - Svolga il servizio civile universale;
- **Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza alcun limite d'età.**

Essendo una misura concepita nell'interesse del figlio, il beneficio spetta in parti uguali a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE

Secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto, l'assegno è riconosciuto a condizione che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, ed in particolare:

- **sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- **sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;**
- **sia residente e domiciliato in Italia;**
- **sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

IMPORTI MENSILI

L'art. 4 del decreto disciplina i criteri per la determinazione dell'assegno¹.

Secondo quanto previsto dal comma 1, per ciascun **figlio minorenne** è previsto un importo pari a **175 euro mensili**, che spetta:

- **in misura piena** nel caso di ISEE **pari o inferiore** a 15.000 euro;
- **in misura ridotta** per livelli di ISEE **superiori**. Nella tabella 1 allegata al D. Lgs. n. 230/2021 appare evidente che la riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a **50 euro** in

¹ L'INPS ha messo a disposizione il servizio "Simulazione Importo Assegno Unico" che permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione: il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali, al seguente link: <https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>.

corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Secondo quanto previsto dal comma 2, per ciascun **figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età**, è previsto un importo pari a **85 euro mensili**, che spetta:

- **in misura piena** nel caso di ISEE **pari o inferiore** a 15.000 euro;
- **in misura ridotta** per livelli di ISEE **superiori**. Come indicato anche nella tabella sopra citata, la riduzione è progressiva e raggiunge un valore pari a **25 euro** in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

In base al disposto del comma 3, per ciascun **figlio successivo al secondo** è prevista una maggiorazione dell'importo pari a **85 euro mensili**. Più nel dettaglio, la maggiorazione spetta:

- **in misura piena** nel caso di ISEE **pari o inferiore** a 15.000 euro;
- **in misura ridotta** per livelli di ISEE **superiori**. La riduzione è progressiva e raggiunge un valore pari a **15 euro** in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

I commi 4, 5 e 6 disciplinano la maggiorazione dell'assegno in caso di figli con disabilità.

Più nello specifico:

- **per ciascun figlio disabile minorenni**, sulla base della condizione di disabilità accertata ai fini ISEE, spetta una maggiorazione degli importi di cui ai commi 1 e 2, pari a:
 - 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
 - 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
 - 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- **per ciascun figlio disabile maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni**, è prevista una maggiorazione dell'importo previsto dal comma 2 pari a 80 euro mensili;
- **per ciascun figlio disabile maggiorenne, di età pari o superiore a 21 anni**, è previsto un assegno di importo pari a 85 euro mensili, che spetta:
 - **in misura piena** nel caso di ISEE **pari o inferiore** a 15.000 euro;
 - **in misura ridotta** per livelli di ISEE **superiori**. Come indicato anche nella tabella sopra citata, la riduzione è progressiva e raggiunge un valore pari a **25 euro** in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Secondo quanto previsto dal comma 7, per le **madri di età inferiore a 21 anni** è prevista una maggiorazione degli importi di cui ai commi 1 e 3 pari a **20 euro mensili per ciascun figlio**.

Il comma 8 sancisce che nel caso in cui **entrambi i genitori** siano **titolari di redditi da lavoro**, spetta una maggiorazione di **30 euro mensili**:

- **in misura piena** nel caso di ISEE **pari o inferiore** a 15.000 euro;
- **in misura ridotta** per livelli di ISEE **superiori**. Come indicato anche nella tabella sopra citata, la riduzione è progressiva e arriva ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Il comma 10 stabilisce una **maggiorazione forfettaria per i nuclei composti da quattro o più figli pari a 100 euro per nucleo**.

Il comma 11 dell'articolo 4 precisa, però, che gli importi dell'assegno, come individuati nella tabella 1, e le relative soglie ISEE sono **adeguati annualmente** alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Per avere un'idea chiara degli importi spettanti in base all'ISEE del nucleo, alleghiamo la tabella 1 allegata al decreto.

MAGGIORAZIONI TRANSITORIE PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024

L'articolo 5 del D.Lgs n. 230/2021 introduce per le prime tre annualità una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico.

La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti che hanno diritto all'assegno, solo e soltanto se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- il valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente **non deve essere superiore a 25.000 euro**;
- **c'è stata effettiva percezione**, nel corso del 2021, **dell'assegno per il nucleo familiare**, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente¹.

Tali maggiorazioni, come sopra anticipato, spettano per gli anni 2022, 2023 e 2024:

- in misura intera per l'anno 2022;
- per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio del 2025.

La maggiorazione mensile è pari alla **somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, detratto l'ammontare mensile dell'assegno unico universale** già determinato in base a quanto sopra esposto.

Per **componente familiare** deve intendersi il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base delle tabelle² A e B allegate al decreto in trattazione.

Per **componente fiscale** deve intendersi il valore teorico della detrazione per figli spettante sulla base delle tabelle C e D allegate al decreto.

Per completezza le tabelle A, B, C e D vengono allegate alla presente circolare.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda telematica può essere presentata già dal 1° gennaio:

- dal **portale web dell'INPS**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- mediante gli **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda deve essere presentata da chi detiene la responsabilità genitoriale³.

In allegato alcune FAQ rilasciate dall'INPS e il messaggio n. 4748/2021 che chiariscono ogni aspetto sulla presentazione della domanda.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

1 Quest'ultima condizione deve essere dichiarata dal richiedente al momento della richiesta, dopodiché l'INPS verificherà la veridicità del dato.

2 La tabella A include gli importi per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori; la tabella B include gli importi per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei genitori.

3 Anche il figlio maggiorenne può presentare la domanda di assegno unico in sostituzione dei genitori qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 del decreto: in tal caso la quota di assegno spettante viene a lui corrisposta direttamente.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, D.Lgs n. 230/2021, **l'erogazione corrisposta direttamente dall'INPS** avviene mediante:

- accredito su IBAN;
- bonifico domiciliato.

Con il messaggio n. 4748/2021 l'INPS ha poi chiarito che l'assegno verrà erogata attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante nei confronti del beneficiario della prestazione presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del DL n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

L'Istituto ha inoltre precisato che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare **intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima**, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

COMPATIBILITÀ CON IL REDDITO DI CITTADINANZA

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, **l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico**, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo N. 230/2021.

LA PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2022 DELLE MISURE TEMPORANEE

L'art. 11 del D. Lgs. n. 230/2021 va a modificare il Decreto Legge n. 79/2021 e proroga dal 31 dicembre 2021 al **28 febbraio 2022** le disposizioni in materia di **assegno temporaneo per figli minori** e di **maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare**.

INFORMATIVA AI DATORI DI LAVORO E AI DIPENDENTI

In data 31 dicembre 2021 l'INPS e l'Agenzia delle Entrate hanno predisposto congiuntamente due informative relative all'assegno unico e universale, una destinata ai datori di lavoro e una ai dipendenti/lavoratori autonomi.

I datori di lavoro vengono invitati a fornire ampia informativa del cambio di regime ai propri dipendenti e a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del nuovo istituto.

Entrambe le informative sono allegate alla presente: Vi invitiamo a prenderne visione e a consegnarle ai dipendenti.

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50 E SUPER GREEN PASS PER L'ACCESSO AL LAVORO

Il **Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1**, impone l'obbligo di assumere il vaccino anti Covid a tutti i cittadini che compiono 50 anni. Inoltre, dal 15 febbraio 2022, gli ultracinquantenni dovranno esibire il Super Green Pass per accedere ai luoghi dove lavorano.

Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni

Per la prima volta l'obbligo vaccinale viene svincolato dall'appartenenza a specifiche professioni e viene esteso ad un'intera fascia di popolazione, gli ultracinquantenni, che si presume siano maggiormente a rischio di conseguenze gravi se infettati dal Covid. La disposizione è motivata altresì dalla necessità *"mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza"*, il che equivale a dire: evitare l'intasamento degli ospedali e assicurare le cure anche agli altri malati.

L'art. 1 del Decreto-legge 7 gennaio 2021, n. 1, stabilisce dunque che i cittadini italiani, i cittadini europei residenti in Italia e i cittadini extraeuropei regolarmente soggiornanti, sono obbligati ad assumere il vaccino anti Covid se hanno **compiuto 50 anni**. La norma si applica a partire **dall'8 gennaio 2022** (data di entrata in vigore del decreto) e fino **al 15 giugno 2022**. Per fare questo il decreto inserisce un comma *4-quater* nel Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44¹, che costituisce il testo che riunisce le norme sull'obbligo vaccinale.

Restano comunque fermi gli obblighi vaccinali già in vigore per i seguenti comparti: professioni sanitarie; personale che opera nelle residenze sanitarie per anziani; personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, delle agenzie di sicurezza e degli istituti penitenziari. È lo stesso decreto in commento, con l'art. 2, che introduce l'obbligo vaccinale anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

All'obbligo vaccinale possono sottrarsi gli ultracinquantenni in possesso di una certificazione del Medico di Medicina Generale o dal Medico vaccinatore, che attesti l'esenzione dalla vaccinazione per specifiche ragioni cliniche, redatta ai sensi delle circolari del Ministro della Salute.

Il successivo comma *4-sexies* del D.L. 44/2021, introdotto dal decreto in commento, stabilisce la sanzione per coloro che si sottraggono all'obbligo vaccinale senza valida giustificazione, ossia la **sanzione amministrativa di 100 euro**, che tanto ha fatto discutere sui media. La sanzione viene applicata nei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la terza dose a completamento del ciclo vaccinale primario;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, entro i termini di validità del Green Pass.

La sanzione amministrativa si applica anche nei casi di inosservanza degli obblighi vaccinali stabiliti per le professioni e i comparti visti sopra.

Circa la durata del Green Pass, ricordiamo che l'art. 2 del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, **riduce la validità delle Certificazioni verdi COVID-19 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022**.

Accesso al lavoro con Super Green Pass per gli ultracinquantenni

Ben più afflittiva della sanzione amministrativa appena illustrata, è la norma che vieta agli ultracinquantenni l'accesso al lavoro se sprovvisti del cd. Green Pass rafforzato.

Il comma *4-quinquies* del D.L. 44/2021, introdotto anch'esso dal decreto in commento, prevede infatti che **dal 15 febbraio 2022**, per **accedere ai luoghi di lavoro, di formazione e di volontariato**, sia pubblici che privati, nonché agli uffici giudiziari, gli ultracinquantenni debbano possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 previste all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del Decreto-legge n. 52/2021, ossia **Green Pass per vaccinazione o guarigione**.

Richiamando le disposizioni già in vigore, introdotte dal Decreto-legge 127/2021, i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di questa regola nei modi e nei tempi ormai già conosciuti.

I lavoratori ultracinquantenni, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Super Green Pass o laddove ne siano privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati **assenti**

¹ Convertito in Legge 28 maggio 2021, n. 76

ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque **non oltre il 15 giugno 2022**.

Resta fermo l'apparato sanzionatorio, già previsto dal 15 ottobre 2021, a carico dei datori di lavoro che non eseguono i controlli e a carico dei lavoratori ultracinquantenni che dovessero fare ingresso al lavoro sprovvisti del Super Green Pass.

Desta qualche preoccupazione, per la scarsa chiarezza, quanto disposto per i **soggetti esentati** dalla vaccinazione: nel periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce gli ultracinquantenni a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Di diverso tenore, perché positivamente orientata a rendere più efficace l'organizzazione del lavoro in azienda, è la norma contenuta nell'art. 3 del decreto. Riscrivendo il testo dell'art. 9-septies, comma 7, del D.L. 52/2021 viene stabilito che **in tutte le imprese**, e non solo in quelle con meno di 15 dipendenti, **dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata** (per mancanza di Green Pass), il datore di lavoro **può sospendere il lavoratore** per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per **un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi di una legge speciale, si può azzardare che i rinnovi o le proroghe dei contratti a termine sostitutivi di cui si parla, possano essere effettuati senza osservare le varie norme limitative previste dal Capo III del Decreto legislativo 81/2015: ad esempio, per ciò che riguarda il numero delle proroghe (quindi anche più di 4) e i tempi di stacco tra un contratto e l'altro nel caso di rinnovo (il cosiddetto "stop and go").

LEGGE DI BILANCIO 2022: NUOVE ALIQUOTE IRPEF, NUOVE DETRAZIONI E MODIFICA DEL T.I.R.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, forse più nota come Legge di Bilancio: in questo articolo verranno esaminate più nel dettaglio le modifiche alle aliquote per scaglioni di reddito, alle detrazioni e al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (bonus 100 euro).

REVISIONE DELL'IRPEF: L'APPIATTIMENTO DELLA CURVA

La prima novità riguarda la **riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF**.

Nel dettaglio, viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%.

Pertanto, citando letteralmente il testo della norma:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, **23%**;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, **25%**;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, **35%**;
- d) oltre 50.000 euro, **43%.**"

Le nuove aliquote entreranno in vigore dal **1° gennaio 2022**.

REVISIONE DELL'IRPEF: NUOVE DETRAZIONI PER LAVORO

L'attuale struttura delle detrazioni per lavoro non cambia. La Legge di Bilancio modifica gli importi finora previsti e le soglie di reddito da prendere a riferimento.

Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986):

- per redditi **fino a 15.000 euro**: detrazione pari a 1.880 euro. L'ammontare non può essere inferiore a 690 euro, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380 euro;
- per redditi **oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro**:
$$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) : (28.000 - 15.000)]$$
- per redditi **oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro**:
$$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) : (50.000 - 28.000)]$$
- per redditi **oltre 50.000 euro**: non spetta alcuna detrazione da lavoro dipendente.

Per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro l'ammontare della detrazione spettante viene incrementato di un importo di 65 euro.

Nel testo della Legge di Bilancio vengono ritoccate anche le detrazioni per redditi di pensione e per altri redditi, ma si è scelto di non trattarli in questo articolo.

REVISIONE DELL'IRPEF: MODIFICA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO AL REDDITO

Il comma 3 della Legge di Bilancio apporta delle modifiche all'attuale disciplina del trattamento integrativo del reddito.

Viene infatti stabilito che nel caso in cui l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1 Tuir, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a **1.200 euro** (già a decorrere dall'anno 2021), se il reddito complessivo **non è superiore a 15.000 euro**.

Il trattamento integrativo **è riconosciuto anche se** il reddito complessivo è **compreso tra i 15.000 euro e i 28.000 euro**, solo se la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato e delle detrazioni per oneri (detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021 e per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021) sono di ammontare superiore all'imposta lorda.

Quindi per i titolari di reddito complessivo compreso tra i 15.000 euro e i 28.000 euro il trattamento integrativo di 1.200 euro spetta esclusivamente ai cosiddetti **incapienti**.

LEGGE DI BILANCIO 2022: NOVITÀ IN ARRIVO PER I TIROCINI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, già nota come Legge di Bilancio: entro sei mesi Governo e Regioni dovranno emanare nuove linee guida che rispettino determinati criteri. Sono passati più di quattro anni¹ dall'ultimo accordo Stato – Regioni per stabilire una linea comune relativa ai tirocini extracurricolari.

DEFINIZIONE DI TIROCINIO

Il comma 720 della Legge n. 234/2021 fornisce una chiara definizione di tirocinio: esso, costituisce un **percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro², finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale**, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Si definisce invece **curricolare** il tirocinio che è **funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto**.

ACCORDO STATO – REGIONI PER LE LINEE GUIDA CONDIVISE

Il comma 721 della Legge n. 234/2021 stabilisce che sarà la comune intesa di Governo, Regioni e Province autonome a stabilire delle linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quell'curricolari.

Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano avranno a disposizione 180 giorni per raggiungere una linea comune in materia di tirocini extracurricolari con i seguenti obiettivi:

- revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'**applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale**;
- individuazione degli elementi qualificanti, quali il **riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione**, la **fissazione di una durata massima** comprensiva di eventuali rinnovi e **limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa**;
- **definizione di livelli essenziali della formazione** che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamento per **vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti** al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di **azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto**, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

MANCATA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ

Il comma 722 prosegue affermando che la mancata corresponsione dell'indennità comporta a carico del soggetto ospitante trasgressore l'**irrogazione di una sanzione amministrativa** il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile **da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro**.

SANZIONI

Se il tirocinio viene svolto in maniera fraudolenta il soggetto ospitante viene punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

¹ La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si era riunita il 25 maggio 2017 per delineare le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.

² Nelle linee guida precedenti il tirocinio veniva definito come “una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo”.

Il comma 723 ribadisce che resta ferma la possibilità per il tirocinante di presentare domanda affinché venga riconosciuta la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, previa pronuncia da parte del giudice.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Premesso che il tirocinio **NON costituisce rapporto di lavoro**, esso non può in ogni caso essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

Tuttavia, ed è lo stesso comma 724 a precisarlo, il soggetto ospitante è tenuto comunque ad adempiere all'obbligo di invio della comunicazione obbligatoria per il tirocinio (in caso di avvio del tirocinio, di proroga del tirocinio e di cessazione del tirocinio).

Il soggetto ospitante viene inoltre delegato, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la tutela dei tirocinanti.

LEGGE DI BILANCIO 2022: CONFERMATO IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, già nota come Legge di Bilancio: il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente viene reso strutturale a decorrere dal 2022 nella durata di 10 giorni, come previsto per il 2021.

STABILIZZAZIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ

Come anticipato in premessa, l'articolo 1, comma 134, della citata legge n. 234/2021, ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni¹ relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ha confermato la durata di **dieci giorni del congedo obbligatorio** e di **un giorno del congedo facoltativo del padre**.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese² di vita del figlio.

Il **congedo obbligatorio** si configura come un **diritto autonomo del padre** e, pertanto, esso è **aggiuntivo** a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. I giorni di congedo obbligatorio, infine, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n.151/2001³.

Per quanto concerne il **congedo facoltativo del padre**, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, **NON è un diritto autonomo**, in quanto è **fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima**.

I congedi in argomento sono fruibili per gli eventi del **parto**, per le **adozioni** e gli **affidamenti** (preadottivi e non preadottivi), nonché per il **collocamento temporaneo**.

Si ricorda che sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

¹Introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti.

² Tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.

³Ovvero in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre

Per quanto riguarda, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Il 3 gennaio 2022 l'INPS ha pubblicato la circolare n. 1 con la quale ha avvisato che nelle prossime comunicazioni saranno fornite ulteriori istruzioni procedurali e contabili.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

L'11 gennaio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota ufficiale n. 29 per fornire alcune indicazioni sull'obbligo introdotto dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021.

PREMESSE

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) pubblicata in data 20/12/2021 ed in vigore dal 21/12/2021 ha previsto un'importante novità: i committenti che impiegheranno lavoratori autonomi occasionali saranno tenuti a comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente **l'avvio della prestazione del lavoratore autonomo**. Il provvedimento era stato preso al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Per adempiere a tale obbligo era indispensabile, da parte del Ministero del Lavoro e dall'Ispettorato, un intervento chiarificatore, il quale è pervenuto per mezzo della nota ufficiale già richiamata.

SOGGETTI INTERESSATI

Il nuovo obbligo è rivolto esclusivamente **ai committenti** che operano in qualità di **imprenditori**¹.

In merito al tipo di rapporti che devono essere obbligatoriamente comunicati, è lo stesso Ispettorato Nazionale a fornire un chiarimento: i committenti sono tenuti a comunicare i dati relativi ai **rapporti di lavoro autonomo occasionale in corso con lavoratori inquadrabili nella definizione dell'art. 2222 c.c.**, ovvero di quei lavoratori che si obbligano a compiere verso un corrispettivo **un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente**, e che sono sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. I) del D.P.R. n. 917/1986².

Sono esclusi dall'obbligo:

- le collaborazioni coordinate e continuative;
- le prestazioni occasionali PrestO (ex voucher);
- le prestazioni tramite libretto di famiglia;
- le professioni intellettuali ex art. 2229 c.c.;
- tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA: in merito a questo ultimo punto, l'Ispettorato chiarisce che **se l'attività svolta non è la stessa di quella esercitata in regime IVA, allora è indispensabile la comunicazione obbligatoria preventiva**;

¹ L'obbligo è previsto all'interno della disciplina sulla "sospensione dell'attività di impresa", per questo motivo i destinatari dell'obbligo sono tutti i soggetti che esercitano attività imprenditoriale.

² Si tratta dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, per i quali è già vigente l'obbligo di comunicazione da parte del committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

TEMPISTICHE

L'obbligo riguarda i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati o in corso dopo l'entrata in vigore della disposizione, dunque già dal 21 dicembre 2021. Per questo motivo, precisa l'Ispettorato nella sua nota, **tutti i rapporti intercorsi tra il 21 dicembre 2021 e l'11 gennaio 2022 dovranno essere comunicati agli Ispettorati territorialmente competenti entro il 18 gennaio 2022.**

Le attività di lavoro autonomo occasionale in corso dal 12 gennaio 2022 dovranno essere comunicate **prima dell'inizio di ogni prestazione.**

Riepilogando:

TEMPISTICHE	
RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCC.	TERMINE PER LA COMUNICAZIONE
Avviati dal 12 gennaio 2022	Prima dell'inizio della prestazione
In corso all'11 gennaio 2022	Entro il 18 gennaio 2022
Avviati dal 21 dicembre 2021 e terminati l'11 gennaio 2022	Entro il 18 gennaio 2022

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione va trasmessa all'**ispettorato territoriale competente** in base al luogo in cui viene svolta la prestazione: l'invio può avvenire, tramite **SMS** o **posta elettronica** e comunque con le stesse modalità già in uso per i rapporti di lavoro intermittente.

Tuttavia il ministero del lavoro deve aggiornare e integrare tutti gli applicativi attualmente in uso e, per tale ragione nonché per semplificare gli adempimenti, **la comunicazione obbligatoria va fatta inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, non pec, di ogni ispettorato¹.**

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione **non deve contenere allegati e deve² avere questi contenuti minimi:**

- **dati** di committente e prestatore;
- **luogo** della prestazione;
- sintetica **descrizione** dell'attività;
- **data inizio** e presumibile arco temporale entro cui potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio: 1 giorno, una settimana, un mese). Se l'opera o servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario fare una nuova comunicazione.
- il **compenso**, se stabilito al momento dell'incarico.

1 L'elenco è disponibile su internet e anche in allegato alla nota prot. n. 29/2022 dell'INL, che per praticità viene allegata alla presente.

2 In assenza dei requisiti minimi la comunicazione viene considerata omessa.

ANNULLAMENTO E MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere annullata e rettificata in **qualsiasi momento antecedente** l'inizio dell'attività del prestatore. Non viene specificata una modalità specifica per annullare/rettificare la comunicazione già inviata, pertanto si ritiene che possa essere sufficiente l'invio di un'ulteriore e-mail.

SANZIONI

La violazione di tale obbligo da parte del committente comporta la **sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata **omessa o ritardata** la comunicazione dell'attività lavorativa. Non è prevista alcuna diffida.

FORMAZIONE

**AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - CORSO PAGHE
AVANZATO 2022 NUOVA EDIZIONE**

25 e 28 gennaio, 11 e 15 febbraio 2022 (ore 9.00 - 13.00)

Il corso si svolgerà in presenza

Il corso, rivolto a chi ha già maturato una conoscenza di base in materia di paghe e contributi, mira ad approfondire alcuni tra i più importanti istituti e adempimenti legati all'amministrazione del personale. Verranno analizzati in particolare il trattamento di fine rapporto (TFR), la previdenza complementare, gli adempimenti mensili

STRATEGIA DIGITALE: PENSA PRIMA DI AGIRE

25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio 2022 (ore 14.30 - 17.30)

Il corso si svolgerà in presenza

Il mondo del digitale presenta molti mezzi che possono essere usati con efficacia dalle aziende. Con questo corso si intende fornire la preparazione alla redazione della strategia che sarà l'elemento di riferimento per i successivi utilizzi dei media digitali. Fornire un approfondito panorama delle tecniche per la redazione di un piano strategico aziendale, propedeutico all'utilizzo dei media digitali.